Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 126° — Numero 8

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 10 gennaio 1985

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

1984

DECRETO 30 ottobre 1984, n. **923.**
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di « S. Paolo a Maraldo », in Andria Pag. 180

DECRETO 30 ottobre 1984, n. **924.**
Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di « S. Niccolò » e di « S. Michele arcangelo », in Brisighella Pag. 180

DECRETO 30 ottobre 1984, n. **925.**
Riconoscimento, agli effetti civili, del trasferimento e del mutamento del titolo del beneficio parrocchiale di « S. Stefano P. e M. », in Modigliana . Pag. 180

DECRETO 30 ottobre 1984, n. **926.**
Autorizzazione al Fondo assistenza, previdenza e premi per il personale dell'Arma dei carabinieri, in Roma, ad acquistare un immobile Pag. 180

DECRETO 12 novembre 1984, n. **927.**
Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale di « S. Agostino », in Colle Val d'Elsa, e autorizzazione alla stessa ad accettare una donazione Pag. 180

DECRETO 12 novembre 1984, n. **928.**
Riconoscimento, agli effetti civili, della unione della diocesi di Terni e Narni con la diocesi di Amelia . Pag. 180

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero di grazia e giustizia: Revoca di trasferimento di notaio . Pag. 181

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale . . . . Pag. 181

Ministro per il coordinamento della protezione civile:

Ulteriore proroga delle disposizioni contenute nell'ordinanza n. 19/FPC del 7 ottobre 1983 concernente delega al prefetto di Napoli per l'espletamento dell'attività di soccorso e di assistenza in favore della popolazione interessata dal fenomeno bradisismico. (Ordinanza n. 450/FPC/ZA). Pag. 191

Ulteriore proroga delle disposizioni di cui all'ordinanza n. 196/FPC/ZA del 2 maggio 1984. (Ordinanza n. 451/FPC/ZA). Pag. 192

CONCORSI ED ESAMI

Ministero del bilancio e della programmazione economica: Concorso speciale, per esami, corso-concorso di formazione dirigenziale e concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di posti della qualifica di primo dirigente nel ruolo della carriera direttiva . . . . Pag. 192

Ministero dell'interno: Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale della classe 1ª/B vacante nella provincia di Modena . . . . . Pag. 195

Ministero della pubblica istruzione: Diari delle prove scritte dei concorsi, per titoli ed esami, a posti di ispettore tecnico periferico per i contingenti relativi alla scuola materna e alla scuola elementare, compresi i posti riservati alle minoranze linguistiche, per i settori di insegnamento della seconda lingua nelle scuole elementari e secondarie della provincia autonoma di Bolzano, per i contingenti relativi alla scuola secondaria di primo grado, compreso quello riservato alle scuole in lingua slovena, alla scuola secondaria di secondo grado, compresi gli istituti d'arte ed i licei artistici, e per la scuola secondaria in lingua italiana e per la scuola secondaria in lingua tedesca della provincia autonoma di Bolzano . . . . . . Pag. 196

Corte dei conti:

Graduatoria generale del concorso, per esami, a quattro posti di vice direttore di segreteria o di revisione nel ruolo della carriera direttiva da destinare agli uffici con sede in Torino . . . . Pag. 198

Graduatoria generale del concorso, per esami, a quattro posti di vice direttore di segreteria o di revisione nel ruolo della carriera direttiva da destinare agli uffici con sede in Bari . . . . Pag. 199

Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato: Diario delle prove scritte del pubblico concorso, per soli esami, a cinque posti nel profilo professionale di capo stazione per le esigenze del compartimento di Verona . . Pag. 200

REGIONI

Regione Basilicata

LEGGE REGIONALE 30 novembre 1984, n. **36.**

Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 28 agosto 1979, n. 30, 22 dicembre 1980, n. 54 e 7 settembre 1981, n. 34 Pag. 200

LEGGE REGIONALE 30 novembre 1984, n. **37.**

Interventi straordinari per il completamento del complesso termale ed alberghiero « La Calda » di Latronico. Pag. 200

LEGGE REGIONALE 30 novembre 1984, n. **38.**

Interventi a favore dei cittadini portatori di handicaps. Pag. 201

LEGGE REGIONALE 30 novembre 1984, n. **39.**

Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 25 agosto 1981, n. 28 e 18 agosto 1983, n. 21 . Pag. 203

LEGGE REGIONALE 30 novembre 1984, n. **40.**

Modifica all'art. 2 della legge regionale circa: « Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 25 agosto 1981, n. 29 e 18 agosto 1983, n. 21, approvata con deliberazione del consiglio regionale n. 729 del 26 ottobre 1984 » . Pag. 203

Regione Valle d'Aosta

LEGGE REGIONALE 6 luglio 1984, n. **33.**

Disciplina della classificazione delle aziende alberghiere. Pag. 204

LEGGE REGIONALE 6 luglio 1984, n. **34.**

Aumento, per l'anno 1984, degli stanziamenti previsti per l'applicazione della legge regionale 14 luglio 1982, n. 24, concernente: « Interventi per la realizzazione di infrastrutture ricreativo-sportive di interesse turistico » . Pag. 206

LEGGE REGIONALE 6 luglio 1984, n. **35.**

Aumento degli stanziamenti annui previsti per l'applicazione della legge regionale 26 agosto 1974, n. 35, e successive modificazioni e integrazioni, concernente: « Interventi a favore dello sport » Pag. 207

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO (CONCORSI) ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 8 DEL 10 GENNAIO 1985:

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Concorso speciale, per esami, e corso-concorso di formazione dirigenziale per posti disponibili negli anni 1983 e 1984 di primo dirigente nel ruolo dell'amministrazione centrale.

Concorso speciale, per esami, e corso-concorso di formazione dirigenziale per posti disponibili negli anni 1983 e 1984 di primo dirigente nel ruolo degli archeologi delle soprintendenze alle antichità e belle arti.

Concorso speciale, per esami, e corso-concorso di formazione dirigenziale per posti disponibili negli anni 1983 e 1984 di primo dirigente nel ruolo degli architetti delle soprintendenze alle antichità e belle arti.

Concorso speciale, per esami, e corso-concorso di formazione dirigenziale per posti disponibili negli anni 1983 e 1984 di primo dirigente nel ruolo degli archivi di Stato.

Concorso speciale, per esami, e corso-concorso di formazione dirigenziale per posti disponibili negli anni 1983 e 1984 di primo dirigente nel ruolo delle biblioteche pubbliche statali.

Concorso speciale, per esami, e corso-concorso di formazione dirigenziale per posti disponibili negli anni 1983 e 1984 di primo dirigente nel ruolo degli storici dell'arte delle soprintendenze alle antichità e belle arti.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per posti disponibili nell'anno 1984 di primo dirigente nel ruolo dell'amministrazione centrale.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per posti disponibili nell'anno 1984 di primo dirigente nel ruolo degli archivi di Stato.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per posti disponibili nell'anno 1984 di primo dirigente nel ruolo delle biblioteche pubbliche statali.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per posti disponibili nell'anno 1984 di primo dirigente nel ruolo degli archeologi delle soprintendenze alle antichità e belle arti.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per posti disponibili nell'anno 1984 di primo dirigente nel ruolo degli architetti delle soprintendenze alle antichità e belle arti.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per posti disponibili negli anni 1983 e 1984 di primo dirigente nel ruolo degli storici dell'arte delle soprintendenze alle antichità e belle arti.

(Da 7209 a 7220)

SUPPLEMENTI
DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 8 DEL 10 GENNAIO 1985:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 1:

I.S.I., società per azioni, in Pergine Valsugana: Obbligazioni sorteggiate il 10 dicembre 1984.

S.P.Q.R. - Comune di Roma: Obbligazioni « Città di Roma 6 % - 1968 » sorteggiate il 20 dicembre 1984.

Immobiliare Annalisa, società per azioni, in Torino: Obbligazioni « 12 % - 1978/1987 » sorteggiate il 19 dicembre 1984.

Cagi maglierie, società per azioni, in Milano: Estrazione di obbligazioni.

Istituto di credito fondiario della Liguria, ente morale, in Genova: Obbligazioni fondiarie ed OO.PP. sorteggiate il 10 dicembre 1984.

Carrozzeria Bertone, società per azioni, in Torino: Obbligazioni sorteggiate il 3 dicembre 1984.

Istituto Ganassini di ricerche biochimiche, società per azioni, in Milano: Obbligazioni sorteggiate il 19 dicembre 1984.

Difa immobiliare, società per azioni, in San Giovanni Lupatoto: Obbligazioni sorteggiate il 14 dicembre 1984.

Viarengo e C., società per azioni, in Asti: Obbligazioni sorteggiate il 18 dicembre 1984.

Residence Mallia, società per azioni, in Roma: Obbligazioni sorteggiate il 3 dicembre 1984.

Suval immobiliare finanziaria, società per azioni, in Palermo: Obbligazioni sorteggiate il 17 dicembre 1984.

Manifattura Busti e C., società per azioni, in Milano: Obbligazioni « Emissione 1968 » sorteggiate il 27 dicembre 1984.

Manifattura Busti e C., società per azioni, in Milano: Obbligazioni « Emissione 1972 » sorteggiate il 27 dicembre 1984.

Manifattura Busti e C., società per azioni, in Milano: Obbligazioni « Emissione 1974 » sorteggiate il 27 dicembre 1984.

Armour Medicamenta, società per azioni (già Istituto Medicamenta S.p.a.), in Milano: Obbligazioni sorteggiate il 12 novembre 1984.

Farmitalia Carlo Erba, società per azioni, in Milano: Errata-corrige all'avviso M-11038 pubblicato nel supplemento straordinario (Boll. Estraz.) alla « Gazzetta Ufficiale » n. 318 del 19 novembre 1983.

LEGGI E DECRETI

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 30 ottobre 1984, n. **923**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di « S. Paolo a Maraldo », in Andria.

N. 923. Decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1984, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Andria 4 ottobre 1981, integrato con due dichiarazioni del 20 luglio 1983 e 2 marzo 1984, relativo alla erezione della parrocchia di « S. Paolo a Maraldo », in Andria (Bari).

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *dicembre* 1984
Registro n. 42 *Interno, foglio n.* 178

DECRETO 30 ottobre 1984, n. **924**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di « S. Niccolò » e di « S. Michele arcangelo », in Brisighella.

N. 924. Decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1984, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Faenza e Modigliana 1° novembre 1983, relativo alla unione perpetua *aeque principalis* della parrocchia di « S. Niccolò », in località Baccagnano del comune di Brisighella (Ravenna), con la parrocchia di « S. Michele arcangelo », nello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *dicembre* 1984
Registro n. 42 *Interno, foglio n.* 179

DECRETO 30 ottobre 1984, n. **925**.

Riconoscimento, agli effetti civili, del trasferimento e del mutamento del titolo del beneficio parrocchiale di « S. Stefano P. e M. », in Modigliana.

N. 925. Decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1984, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Modigliana 1° gennaio 1980, relativo al trasferimento del beneficio parrocchiale di « S. Stefano P. e M. » dalla chiesa di « S. Bernardo », in Modigliana (Forlì), alla chiesa cattedrale di « S. Stefano P. e M. » nella stessa città, con il mutato titolo di « S. Stefano P. e M. nella cattedrale ».

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *dicembre* 1984
Registro n. 42 *Interno, foglio n.* 180

DECRETO 30 ottobre 1984, n. **926**.

Autorizzazione al Fondo assistenza, previdenza e premi per il personale dell'Arma dei carabinieri, in Roma, ad acquistare un immobile.

N. 926. Decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1984, col quale, sulla proposta del Ministro della difesa, il Fondo assistenza, previdenza e premi per il personale dell'Arma dei carabinieri, in Roma, viene autorizzato ad acquistare, al prezzo di L. 256.000.000, una porzione di immobile sito in Bressanone (Bolzano), via dei Giardini n. 1 e 1/*A*, censita all'ufficio tavolare di Bressanone alle partite tavolari 1264/II, porzione materiale 1, particella edificiale 313, e 840/II, porzione materiale 2, particella edificiale 314/2, del comune catastale di Bressanone, di proprietà della società « Bar Goldiner e Co. » come da atto preliminare di compravendita 8 novembre 1983, n. 54468/25290 di repertorio, a rogito dott. Alfredo De Martino, notaio in Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *dicembre* 1984
Registro n. 42 *Difesa, foglio n.* 174

DECRETO 12 novembre 1984, n. **927**.

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale di « S. Agostino », in Colle Val d'Elsa, e autorizzazione alla stessa ad accettare una donazione.

N. 927. Decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1984, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa parrocchiale di « S. Agostino », in Colle Val d'Elsa (Siena). La chiesa parrocchiale anzidetta viene, altresì, autorizzata ad accettare la donazione disposta dal sac. Giovanni o Giovanni-Attilio Raineri con atto pubblico 8 marzo 1979, n. 38911 di repertorio, a rogito dott. Giovacchino Sabatini, notaio in Colle Val d'Elsa, e consistente in un immobile « cinema-teatro » sito in Colle Val d'Elsa, piazza S. Agostino, descritto nella perizia giurata 27-30 novembre 1979 del geom. Vittorio Uliva, e valutato in L. 205.000.000 dall'ufficio tecnico erariale di Siena.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *dicembre* 1984
Registro n. 42 *Interno, foglio n.* 182

DECRETO 12 novembre 1984, n. **928**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione della diocesi di Terni e Narni con la diocesi di Amelia.

N. 928. Decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1984, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto della Sacra Congregazione per i vescovi 13 settembre 1983, n. 461/83, relativo alla unione *aeque principaliter* della diocesi di Terni e Narni con la diocesi di Amelia, con il nuovo titolo di « Terni, Narni e Amelia ».

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *dicembre* 1984
Registro n. 42 *Interno, foglio n.* 181

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Revoca di trasferimento di notaio

Con decreto ministeriale 4 gennaio 1985, è stato revocato il decreto ministeriale 5 dicembre 1984, pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* n. 338 del 10 dicembre 1984, nella parte che disponeva il trasferimento del notaio Valentino Concetta alla sede di Bisenti, distretto notarile di Teramo.

(51)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 17 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Montedison Eslon, in liquidazione, stabilimenti di Vercelli e Potenza, è prolungata al 2 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Montepolimeri, con sede in Milano e unità produttive in Bollate (Milano), Castellanza (Venezia), Ferrara, Mantova, Porto Marghera (Venezia), Rho (Milano), Terni, Brindisi, Priolo (Siracusa), uffici vendita e filiali compresi, è prolungata al 18 novembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ote biomedica, con sede e stabilimento in Firenze, è prolungata al 18 novembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 17 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Farmoplant, con sede in Milano, uffici in Milano, centro ricerche in Milano Linate e stabilimento in Massa Carrara, comprese filiali di vendita ed uffici periferici, è prolungata all'11 novembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Standa, con sede in Milano, centro vendite di Merano (Bolzano), è prolungata al 25 novembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Confezioni Monti d'Abruzzo di Montesilvano (Pescara), è prolungata al 26 marzo 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 20 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Confezioni Monti d'Abruzzo di Montesilvano (Pescara), è prolungata al 26 giugno 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 21 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Confezioni Monti d'Abruzzo di Montesilvano (Pescara), è prolungata al 26 settembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 21 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Standa, con sede in Milano, unità commerciali di Firenze, Prato (Firenze), Livorno e Pistoia, è prolungata al 27 maggio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Standa, con sede in Milano, unità commerciali di Firenze, Prato (Firenze), Livorno e Pistoia, è prolungata all'8 luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Confezioni Monti d'Abruzzo di Montesilvano (Pescara), è prolungata al 27 novembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 24 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Corà Domenico e Figli S.p.a., con sede e stabilimento in Altavilla Vicentina, frazione Tavernelle (Vicenza), è prolungata al 1° aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Bribano prodotti alimentari S.p.a. di Sedico, è prolungata al 1° gennaio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. C.I.R. Cartiere italiane riunite di Cologno Monzese (Milano), con sede legale in Roma e stabilimento di Chieti Scalo, è prolungata al 19 agosto 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. C.I.R. - Cartiere italiane riunite di Cologno Monzese (Milano), con sede legale in Roma e stabilimento di Chieti Scalo, è prolungata al 18 novembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Manifatture di Castelnuovo di Assisi, frazione Castelnuovo (Perugia), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 31 ottobre 1983 al 29 aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuovo Poligrafico Alterocca di Terni ora Poligrafico Italiano Terni, è prolungata al 23 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pe-Fra di Sanfatucchio Castiglione del Lago (Perugia), è prolungata al 29 aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 21 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Himont, con stabilimento di Terni, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 3 settembre 1984 al 28 ottobre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Bribano - Prodotti alimentari S.p.a. di Sedico (Belluno), è prolungata al 1° aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Coriman di Atri (Teramo), è prolungata al 12 dicembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti S.a.s. Miro mobili di Montorio al Vomano (Teramo), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 14 marzo 1984 al 16 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Peligna costruzioni meccaniche di Pratola Peligna (L'Aquila), è prolungata al 18 novembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Comec di Chieti Scalo, è prolungata al 21 ottobre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Maglificio di Ellera, con sede e stabilimento in Corciano, frazione di Ellera (Perugia), è prolungata al 1° maggio 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dal settore abbigliamento in serie del comune di Montesilvano (Pescara) è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° gennaio 1984 al 1° luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Comeg - Costruzioni metalliche generali, con sede e stabilimento in Sestu (Cagliari), è prolungata al 30 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.p.a. Samim, stabilimento metallurgico di S. Gavino Monreale (Cagliari), è prolungata al 29 aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta I.G.C. - Industria giocattoli cinematografici di Lanciano (Chieti) è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 19 dicembre 1983 al 17 giugno 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Distilleria agricola industriale di Terralba, con sede in Terralba (Oristano), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo del 14 novembre 1983 al 13 maggio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Opere idriche, con sede legale in Roma e stabilimento in Sassari è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° dicembre 1983 al 2 giugno 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vianini industria, con sede legale in Roma e stabilimento in Portotorres (Sassari), è prolungata al 24 giugno 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Società editrice sarda di Sassari, è prolungata al 21 ottobre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani e l'Istituto nazionale della previdenza sociale sono autorizzati a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Matteo da Gualdo, ceramica artistica di Gualdo Tadino (Perugia), è prolungata al 5 febbraio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Mobilificio Susta, in Marsciano (Perugia), è prolungata all'11 marzo 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cartofin di Fossato di Vico (Perugia), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 19 dicembre 1983 al 19 giugno 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Lara confezioni di Bastia Umbra (Perugia), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 28 novembre 1983 al 27 maggio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a N.E.S. - Nuova elettromeccanica sud di Campo Calabro (Reggio Calabria) è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 12 gennaio 1983 al 10 luglio 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla Diodoro Ercole S.n.c. di Roseto degli Abruzzi (Teramo) è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° marzo 1984 al 2 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale i lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a Istituto Wassermann, in Pescara di Alanno (Pescara), è prolungata al 10 giugno 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tecnoquattro di Avezzano (L'Aquila), è prolungata al 26 giugno 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Chromolit Italia di Sulmona (L'Aquila), è prolungata al 2 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Alfa gomma sud, di Teramo, è prolungata al 2 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Sape legno di San Nicolò a Tordino (Teramo), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 12 marzo 1984 al 9 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. SA.FA. confezioni, con sede e stabilimento in Civita d'Antino (L'Aquila), è prolungata al 30 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ceramica del Vomano di Notaresco (Teramo), è prolungata al 30 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Nuova Nadian di S. Egidio al Vibrata (Teramo), è prolungata al 24 giugno 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Icotex S.r.l., stabilimenti di Martinsicuro e Bisenti (Teramo), è prolungata al 30 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Sintar, con sede legale in Ascoli Piceno, è prolungata al 19 agosto 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. C.I.A.M. di Nereto (Teramo), è prolungata al 12 settembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.P.A.N. di Colonnella (Teramo), è prolungata al 27 gennaio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fonderie di San Salvo, in San Salvo (Chieti), è prolungata al 19 agosto 1984.

Si applicano ai lavoratori sora indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Elcon (gruppo Italshirt) di Paglieta (Chieti), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 25 ottobre 1983 al 22 aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla Tritex S.r.l. (gruppo Italshirt) di Fossacesia (Chieti), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 25 ottobre 1983 al 22 aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Vitro (gruppo Italshirt) di Pollutri (Chieti), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 25 ottobre 1983 al 22 aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sipe di Pescara, e prolungata al 14 ottobre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mobilificio Fastigi di Martinsicuro (Teramo), è prolungata al 16 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla Prefabbricati Modulardiodoro S.r.l. di Roseto degli Abruzzi (Teramo), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° febbraio 1984 al 29 luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. A. Menozzi e R. De Rosa, con sede in Montesilvano e stabilimenti in Atri (Teramo) e Montesilvano (Pescara), è prolungata al 2 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Cora Domenico e Figli S.p.a., con sede e stabilimento in Altavilla Vicentina, frazione Tavernelle (Vicenza), è prolungata al 1° luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta White di Martinsicuro (Teramo), è prolungata al 30 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. F.lli Mucciola e Ferretti di Castiglione Messer Raimondo (Teramo), è prolungata al 10 giugno 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Edilgrafital di Sant'Atto di Teramo, è prolungata al 7 ottobre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Macmoter, con sede legale in Egna (Bolzano) e stabilimento in Modigliana (Forlì), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 29 novembre 1982 al 29 maggio 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Soc. cooperativa Edilcoop a r.l., divisione meccanica, in Calderara di Reno (Bologna), è prolungata al 17 giugno 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.T.I. - Industria tecnochimica italiana, in Cotignola (Ravenna), è prolungata al 6 maggio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Bolelli di Bologna, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 10 ottobre 1983 al 20 febbraio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ceramiche artistiche Primula, con sede in Spezzano Modenese (Modena) e stabilimenti in Spezzano Modenese (Modena) e Brugna di Casina (Reggio Emilia), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 5 marzo 1984 al 2 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta R.E.S. - Cooperativa romagnola edile strade, con stabilimento Edilcemento Buldrini, con sede in Lugo (Ravenna), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° dicembre 1983 al 2 giugno 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fratelli Rossi, in Forlì, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 19 dicembre 1983 al 17 giugno 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dello stabilimento Cognetex-Cognesint della S.p.a. Officine Savio della società del gruppo ENI, unità produttive di Imola (Bologna), è prolungata all'8 aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Corbin Co, con sede in Milano, stabilimento ed uffici in San Giovanni in Persiceto (Bologna), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 16 gennaio 1984 al 15 luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sicar, con sede e stabilimento in Carpi (Modena), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 5 aprile 1983 al 2 ottobre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Robustus di Ravenna, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 9 gennaio 1984 all'8 luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Querzola Mario, con sede e stabilimento in San Lazzaro di Savena (Bologna), è prolungata al 27 maggio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. S.C.I.A. - Stabilimento cartotecnico industrie affini - Giuseppe Capi di Bologna, in amministrazione controllata, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 29 agosto 1983 al 26 febbraio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ceramica Borgotaro, di Borgotaro (Parma), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 30 gennaio 1984 al 29 luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ceramica Emmevi di Fiorano Modenese (Modena), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 20 febbraio 1984 al 19 agosto 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ballarini & Figlio di Sassuolo (Modena), è prolungata al 30 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cartiere del Maglio e di Bradano, con sede e stabilimento in Sasso Marconi (Bologna), è prolungata al 30 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dallà S.r.l. Puntimatic, in amministrazione controllata, con sede e stabilimento in Monte S. Pietro, località Ponterivabella (Bologna), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° gennaio 1984 al 1° luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Silmar di Casalecchio di Reno (Bologna), è prolungata al 20 maggio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sovrana, con sede legale in Monza e stabilimento in Sorbolo (Parma), è prolungata al 27 maggio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova Ite, con sede e stabilimento in Molinella (Bologna), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 14 novembre 1983 al 13 maggio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sirmac - Officine meccaniche, con sede e stabilimento in Crespellano (Bologna), è prolungata al 30 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.T.I. - Industria tecnochimica italiana, in Cotignola (Ravenna), è prolungata al 4 novembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Curtisa, con sede in Bologna e stabilimenti in Bologna, Pianoro, Milano e Roma, è prolungata al 9 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Victor cuoio shoes di Fusignano (Ravenna), stabilimenti in Fusignano (Ravenna) e Vaccolino (Ferrara), è prolungata all'8 luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. For.Not, in Forlì, è prolungata al 31 luglio 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Chemiplast, in S. Bernardino di Lugo (Ravenna), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 23 gennaio 1984 al 22 luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova Bicsse di Faenza (Ravenna), è prolungata al 4 novembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industrie Cibec Fornetti - I.C.F. di Maranello (Modena), è prolungata al 2 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sitam, con sede legale in Modena e stabilimenti in Milano e Bomparto (Modena), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° febbraio 1984 al 29 agosto 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenit dalla S.p.a. Ceramica piastrella sassolesi - Pi.Sa. di Fiorano Modenese (Modena), è prolungata al 12 agosto 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Lare confezioni di Bastia Umbra (Perugia), è prolungata al 26 agosto 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Manifatture di Castelnuovo di Assisi, frazione di Castelnuovo (Perugia), è prolungata al 29 luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Coriman di Atri (Teramo), è prolungata al 12 marzo 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dal settore abbigliamento in serie nel comune di Montesilvano (Pescara), è prolungata al 1° ottobre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 27 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Matteo da Gualdo ceramica artistica di Gualdo Tadino (Perugia), è prolungata al 6 maggio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore di lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Samim, stabilimento metallurgico di S. Gavino Monreale (Cagliari), è prolungata al 29 luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 27 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vianini industria, con sede legale in Roma e stabilimento in Porto Torres (Sassari), è prolungata al 23 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 27 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cartofin di Fossato di Vico (Perugia), è prolungata al 16 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Diodoro Ercole S.n.c. di Roseto degli Abruzzi (Teramo), è prolungata al 2 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Istituto Wassermann, in Pescara, è prolungata al 9 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tecnoquattro di Avezzano (L'Aquila), è prolungata al 25 settembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fonderie di San Salvo, in San Salvo (Chieti), è prolungata al 25 novembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Elcon (Gruppo Italshirt) di Paglieta (Chieti), è prolungata al 22 luglio 1984:

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Tritex (Gruppo Italshirt) di Fossacesia (Chieti), è prolungata al 22 luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Vitro (Gruppo Italshirt) di Pollutri (Chieti), è prolungata al 22 luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Prefabbricati Modulardiodoro di Roseto degli Abruzzi (Teramo), è prolungata al 4 novembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Anic, con sede in Palermo e stabilimento in Ravenna, è prolungata al 4 novembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 27 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Robustus di Ravenna, è prolungata al 7 ottobre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Querzola Mario, con sede e stabilimento in San Lazzaro di Savena, è prolungata al 25 novembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. S.C.I.A. - Stabilimento cartotecnico industrie affini, Giuseppe Capi di Bologna, in amministrazione controllata, è prolungata al 27 maggio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ceramica Borgotaro di Borgotaro (Parma), è prolungata al 28 ottobre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cartiere del Maglio e di Bradano, con sede e stabilimento in Sasso Marconi (Bologna), è prolungata al 30 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.r.l. Puntimatic, in amministrazione controllata, con sede e stabilimento in Monte S. Pietro, località Ponterivabella (Bologna), è prolungata al 30 settembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Silmar di Casalecchio di Reno (Bologna), è prolungata al 18 novembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sovrana, con sede legale in Monza e stabilimento in Sorbolo (Parma), è prolungata al 2 dicembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova Ite, con sede e stabilimento in Molinella (Bologna), è prolungata al 12 agosto 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sirmac - Officine meccaniche, con sede e stabilimento in Crespellano (Bologna), è prolungata al 30 dicembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 27 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cristalmeta di Codigoro (Ferrara), è prolungata al 15 maggio 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Imballaggi Nottoli di Lunata (Lucca), è prolungata al 5 agosto 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 27 novembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fibronit, con sede legale in Casale Monferrato (Alessandria), unità periferiche ubicate in Milano, Napoli, Padova e Roma, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° aprile 1984 al 30 settembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Liquifarm - Gruppo industrie alimentari, con sede legale in Milano e stabilimento in Livorno, è prolungata al 26 agosto 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ubaldo Leonoini, con sede in Firenze e stabilimento in Fornacette di Calcinaia (Pisa), è prolungata al 27 gennaio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Naldini Alessandro di Figline Valdarno (Firenze), è prolungata al 18 novembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 27 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. R.R. Ragionieri di Sesto Fiorentino (Firenze), è prolungata all'11 novembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 27 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Cappellificio berrettificio Serchio di Ponte a Moriano (Lucca), è prolungata al 15 aprile 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Coop. officine grafiche Firenze, con sede e stabilimento in Sesto Fiorentino (Firenze), è prolungata al 30 dicembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Balducci di Pieve a Nievole (Pistoia), è prolungata al 9 dicembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. In.Pla. di Terranuova Bracciolini (Arezzo), è prolungata al 7 ottobre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Unimin di Massa (Massa Carrara), è prolungata al 30 dicembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova CMF, in Collesalvetti (Livorno), è prolungata al 4 novembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Sardocalce, sede e stabilimento in Siniscola (Nuoro), è prolungata al 1° gennaio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Italmarmi S.p.a. (gruppo Cier), con sede e stabilimento in Cagliari, è prolungata al 25 novembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Miniera e fonderia di Villasalto (Cagliari), gruppo Samim S.p.a., è prolungata al 26 agosto 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 27 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta, Soc. cooperativa Edilcoop a r.l., divisione meccanica, in Calderara di Reno (Bologna), è prolungata al 16 dicembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.T.I. - Industria tecnochimica italiana, in Cotignola (Ravenna), è prolungata al 5 agosto 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 27 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Bolelli di Bologna, è prolungata al 20 maggio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 novembre 1984 la corresponsione del trattamneto straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Corbin Co., con sede in Milano, stabilimento ed uffici in San Giovanni in Persiceto (Bologna), è prolungata al 14 ottobre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sicar, con sede e stabilimento in Carpi (Modena), è prolungata al 1° gennaio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 28 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Coriman di Atri (Teramo), è prolungata al 12 giugno 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta I.G.C. Industria giocattoli cinematografici di Lanciano (Chieti), è prolungata al 16 settembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza, sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Elcon (gruppo Italshirt) di Paglieta (Chieti), è prolungata al 29 ottobre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Tritex (Gruppo Italshirt) di Fossacesia (Chieti), è prolungata al 28 ottobre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Vitro (Gruppo Italshirt) di Pollutri (Chieti), è prolungata al 28 ottobre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tecnoquattro di Avezzano (L'Aquila), è prolungata al 25 dicembre 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dal settore abbigliamento in serie nel comune di Montesilvano (Pescara), è prolungata al 30 dicembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 29 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla società S.a.s. Coriman di Atri (Teramo), è prolungata al 9 settembre 1984
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(7185-7186-34)

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Ulteriore proroga delle disposizioni contenute nell'ordinanza n. 19/FPC del 7 ottobre 1983 concernente delega al prefetto di Napoli per l'espletamento dell'attività di soccorso e di assistenza in favore della popolazione interessata dal fenomeno bradisismico. (Ordinanza n. 450/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Viste le proprie ordinanze n. 19/FPC del 7 ottobre 1983, n. 157/FPC del 16 marzo 1984 e n. 345/FCP/ZA del 12 settembre 1984;

Vista la nota n. 571/BRA/GAB del 10 dicembre 1984 con la quale il prefetto di Napoli, permanendo la situazione di emergenza causata dal bradisismo, chiede che venga ulteriormente prorogata fino al 30 giugno 1985 la concessione del contributo di L. 350.000 a favore dei nuclei familiari puteolani sgomberati a causa del bradisismo;

Ritenuta la necessità di aderire a tale richiesta, limitandone la durata fino al 30 marzo 1985, nella considerazione che le indagini esperite dal comitato tecnico scientifico sulla agibilità degli immobili del centro storico sono in via di ultimazione e che il programma costruttivo di Monteruscello è in fase di avanzata esecuzione;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Le disposizioni contenute nell'ordinanza n. 19/FPC del 7 ottobre 1983, concernente la concessione del contributo di L. 350.000 a favore dei nuclei familiari puteolani sgomberati a causa del bradisismo, prorogate, da ultimo, fino al 31 dicembre 1984 con la citata ordinanza n. 345/FPC/ZA del 12 settembre 1984, sono ulteriormente prorogate al 31 marzo 1985.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 gennaio 1985

Il Ministro: ZAMBERLETTI

(87)

Ulteriore proroga delle disposizioni di cui all'ordinanza n. 196/FPC/ZA del 2 maggio 1984. (Ordinanza numero 451/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto il decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni nella legge 24 luglio 1984, n. 363;

Viste le proprie ordinanze n. 19/FPC del 7 ottobre 1983, n. 21/FPC del 15 novembre 1983 e n. 181/FPC/ZA del 10 aprile 1984;

Vista la propria ordinanza n. 196/FPC/ZA del 2 maggio 1984 con la quale, tra l'altro, sono state estese fino al 20 settembre 1984, in favore dei nuclei familiari sgomberati dai fabbricati dichiarati inagibili di Bagnoli, Fuorigrotta e Pianura, le misure assistenziali concernenti il contributo di L. 350.000 per autonoma sistemazione alloggiativa e l'assistenza alberghiera;

Vista la propria ordinanza n. 345/FPC/ZA del 12 settembre 1984;

Vista la propria ordinanza n. 350/FPC/ZA del 19 settembre 1984 con la quale è stata disposta la proroga delle provvidenze concernenti il contributo di L. 350.000 mensili per autonoma sistemazione alloggiativa e l'assistenza alberghiera, fino al 31 dicembre 1984, in favore dei nuclei familiari sgomberati da Bagnoli, Fuorigrotta e Pianura, in armonia con quanto già disposto per le famiglie puteolane con la sopra citata ordinanza n. 345/FPC/ZA del 12 settembre 1984;

Vista la lettera n. 571/BRA/GAB in data 10 dicembre 1984 con il quale il prefetto di Napoli ha rappresentato la necessità di disporre la proroga dei cennati benefici fino al 30 giugno 1985 attesa la persistenza del fenomeno bradisismico nell'area flegrea;

Ritenuto opportuno aderire alle predette richieste atteso il permanere della emergenza bradisismica;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Le disposizioni concernenti il contributo di L. 350.000 mensili per autonoma sistemazione alloggiativa e l'assistenza alberghiera, estese ai nuclei familiari sgomberati da Bagnoli, Fuorigrotta e Pianura con ordinanza n. 196/FPC/ZA del 2 maggio 1984 fino al 20 settembre 1984 e prorogate fino al 31 dicembre 1984 con ordinanza n. 350/FPC/ZA del 19 settembre 1984, sono ulteriormente prorogate al 30 giugno 1985.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 gennaio 1985

Il Ministro: ZAMBERLETTI

(88)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Concorso speciale, per esami, corso-concorso di formazione dirigenziale e concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di posti della qualifica di primo dirigente nel ruolo della carriera direttiva.

IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visti la legge 27 febbraio 1967, n. 48 ed il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 505, concernenti l'ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico citato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali delle amministrazioni dello Stato;

Vista la legge 10 luglio 1984, n. 301, concernente le norme di accesso alla dirigenza statale;

Considerato che alla data del 31 dicembre 1983 nella qualifica di primo dirigente del ruolo della carriera direttiva del Ministero del bilancio e della programmazione economica di cui alla tabella V dell'allegato 2 al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, erano disponibili quindici posti da conferire, ai sensi della citata legge n. 301 del 10 luglio 1984, in ragione del 50%, pari a otto posti, mediante scrutinio per merito comparativo, del 30%, pari a cinque posti, mediante concorso speciale, per esame, del 10%, pari ad un posto, mediante corso-concorso di formazione dirigenziale e del 10%, pari ad un posto, mediante concorso pubblico per titoli ed esami;

Considerato che al conferimento dei posti mediante scrutinio per merito comparativo sarà provveduto ai sensi delle vigenti disposizioni sugli impiegati civili dello Stato ed, in particolare, secondo i criteri e le modalità stabilite dall'art. 38 del richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 1077/70;

Ritenuto di dover procedere sollecitamente anche all'emanazione dei bandi di concorso suaccennati per la copertura dei restanti posti vacanti al 31 dicembre 1983;

Decreta:

Art. 1.

Posti conferiti mediante concorsi nella qualifica di primo dirigente

In attuazione della legge 10 luglio 1984, n. 301, sono banditi, per il conferimento della qualifica di primo dirigente nel ruolo della carriera direttiva del Ministero del bilancio e della programmazione economica, tabella V dell'allegato 2 al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, i seguenti distinti concorsi:

1) concorso speciale, per esami, per il conferimento di cinque posti;

2) corso-concorso di formazione dirigenziale per il conferimento di un posto;

3) concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di un posto.

Al concorso speciale, per esame, indicato nel punto 1) sono ammessi, a domanda, gli impiegati della carriera direttiva della stessa amministrazione inquadrati nelle qualifiche settima e superiori che al 31 dicembre 1983 abbiano almeno nove anni di servizio effettivo nella carriera.

Al corso-concorso di cui al punto 2) sono ammessi, a domanda, gli impiegati direttivi delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, appartenenti alle qualifiche settima e superiori e con almeno nove anni di servizio effettivo nella carriera al 31 dicembre 1983, anno cui si riferisce il concorso.

Al concorso pubblico, per titoli ed esami, di cui al precedente punto 3) sono ammessi:

il personale dipendente da pubbliche amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, o da altri enti pubblici, in possesso di uno dei diplomi di laurea sottoindicati, appartenenti a carriera o a qualifica direttiva o alla prima qualifica professionale di cui all'art. 16, terzo comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, i quali abbiano compiuto almeno cinque anni di effettivo servizio nella carriera o qualifica direttiva alla data del 31 dicembre 1983;

i professori universitari di ruolo, gli assistenti universitari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, i ricercatori universitari con almeno due anni di effettivo servizio nella qualifica alla data del 31 dicembre 1983;

i dirigenti di imprese pubbliche o private con almeno cinque anni nelle relative funzioni alla data sopra indicata, in possesso del titolo di studio prescritto;

i liberi professionisti, laureati, iscritti da almeno cinque anni alla data del 31 dicembre 1983 nel relativo albo professionale.

I titoli di studio che danno accesso al concorso sono:

laurea in giurisprudenza o in scienze politiche o in economia e commercio;

laurea in scienze economiche e marittime rilasciata dall'Istituto universitario navale di Napoli;

laurea in scienze statistiche e demografiche;

laurea in scienze statistiche e attuariali;

laurea in scienze statistiche ed economiche;

laurea in scienze economiche e bancarie o laurea in scienze economiche conseguita presso l'Università di Siena;

laurea in sociologia.

Saranno ritenuti validi eventuali titoli di studio equipollenti.

Art. 2.

Domande di ammissione

Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, gli aspiranti ai singoli concorsi dovranno presentare, separatamente per ciascuno dei concorsi di cui al precedente articolo al quale intendono partecipare, domanda di ammissione, redatta su carta semplice per i concorsi interni e in carta legale da L. 3.000 per il concorso pubblico, per titoli ed esami, indirizzata a: Ministero del bilancio e della programmazione economica - Ufficio centrale del personale e degli affari amministrativi - via Solferino n. 32 - 00185 Roma, indicando in essa:

a) qualifica, cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio o recapito presso il quale il candidato desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

b) ufficio o ente o impresa di appartenenza o libera professione esercitata;

c) diploma di laurea posseduto;

d) titoli di servizio di cui ai commi 3 degli articoli 2 e 3 della legge 10 luglio 1984, n. 301, allegando la documentazione che non sia già acquisita agli atti dell'amministrazione, per i candidati al concorso speciale, per esame, o al corso-concorso;

e) i titoli valutabili di cui al successivo art. 7, per i candidati del concorso pubblico per titoli ed esame;

f) dichiarazione di disponibilità, in caso di norma, ad accettare qualsiasi funzione venga loro assegnata.

I candidati non dipendenti da pubbliche amministrazioni dovranno altresì dichiarare nella domanda, sotto la propria responsabilità, di essere cittadini italiani, di non aver superato alla scadenza del bando i 35 anni di età o di aver titolo alla elevazione di tale limite, di godere dei diritti politici, di essere di sana e robusta costituzione, di non avere precedenti penali, di non essere stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione, di aver assolto gli obblighi del servizio militare.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del reparto al quale essi appartengono.

Art. 3.

Elevazione del limite di età

Il limite di età di 35 anni, indicato nel precedente art. 2, è elevato di cinque anni per i combattenti, i partigiani combattenti, i profughi; di un anno per i coniugati e per ogni figlio vivente a carico. I predetti benefici sono tra loro cumulabili, ma non oltre i quaranta anni di età o i quarantacinque per i mutilati o invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio.

Per i dipendenti di ruolo dello Stato si prescinde dai limiti di età.

Art. 4.

Concorso speciale per esami

L'esame del concorso speciale consisterà in due prove scritte ed in un colloquio.

Una delle due prove scritte, a contenuto teorico pratico, sarà diretta ad accertare l'attitudine dei concorrenti alla soluzione corretta, sotto il profilo della legittimità, della convenienza e della efficienza ed economicità organizzativa, di questioni connesse con l'attività istituzionale dell'amministrazione.

L'altra prova, a contenuto teorico, verterà in materia di contabilità pubblica e/o di politica economica e finanziaria.

Al colloquio saranno ammessi i candidati che abbiano riportato non meno di otto decimi in ciascuna delle due prove scritte.

Il colloquio verterà sulle materie previste per le prove scritte e sulle seguenti materie: economia politica, scienze delle finanze, statistica economica, diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto pubblico dell'economia, attribuzioni ed organizzazione del Ministero del bilancio e della programmazione economica. Esso deve concorrere, insieme con gli altri elementi di giudizio, basati sull'esame dello stato matricolare e sul profitto tratto dai corsi di formazione e di perfezionamento, ad una adeguata valutazione della personalità del candidato, della di lui preparazione e capacità professionale, della conoscenza delle problematiche della pubblica amministrazione in genere e di quella di appartenenza in particolare, avuto riguardo sia alla qualità dei servizi prestati che all'attitudine a svolgere le funzioni superiori.

Le valutazioni di cui innanzi saranno effettuate anche sulla base dei rapporti informativi e dello stato matricolare, che il capo del personale dell'amministrazione è tenuto a far pervenire tempestivamente alla commissione giudicatrice.

Il colloquio non si intenderà superato se la valutazione complessiva sarà inferiore a otto decimi.

La graduatoria finale sarà determinata dalla somma costituita dalla media dei voti riportati nelle prove scritte e dal voto riportato nel colloquio.

La nomina dei vincitori, nel limite dei posti di cui al precedente art. 1, punto 1), decorrerà dal 1° gennaio 1985.

Art. 5.

Corso-concorso di formazione dirigenziale

L'ammissione al corso di formazione dirigenziale avviene mediante valutazione dei titoli seguenti e con il punteggio a fianco di ciascuno indicato:

a) incarichi e servizi speciali in Italia e all'estero	fino a punti 10
b) lavori originali prodotti nell'interesse del servizio	» » 10
c) pubblicazioni scientifiche attinenti alla attività di istituto	» » 12

d) frequenza di corsi di qualificazione professionale organizzati dalla pubblica amministrazione . fino a punti 8

e) specializzazione post laurea o altri titoli culturali rilasciati dalla pubblica amministrazione . » » 12

L'ammissione al corso di formazione avverrà, secondo l'ordine di graduatoria, nel limite dei posti indicati al precedente art. 1, punto 2), per il relativo concorso.

Gli ammessi al corso sono tenuti a frequentare il periodo di formazione di sei mesi organizzato dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione e l'ulteriore periodo di tre mesi di applicazione presso imprese pubbliche o private, al termine del quale dovranno redigere una relazione scritta illustrativa degli aspetti critico-analitici sul sistema organizzativo dell'impresa presso la quale sono stati applicati, ponendo in risalto l'esame comparato tra sistema pubblico e sistema privato e rispettive condizioni gestionali, formulando osservazioni e proposte in ordine alla migliore organizzazione dei servizi della pubblica amministrazione e al miglioramento dell'azione amministrativa al servizio del cittadino.

La relazione, che formerà oggetto di dibattito in appositi seminari per gruppi omogenei di candidati, sarà valutata da una commissione presieduta da un dirigente generale dello Stato e composta da due docenti stabili della Scuola superiore della pubblica amministrazione.

Il candidato che avrà ottenuto nella relazione un punteggio non inferiore a 24 trentesimi sarà ammesso a sostenere l'esame finale del corso di formazione.

Questo consisterà in due prove scritte ed in un colloquio, vertente sulle materie che hanno formato oggetto dell'insegnamento teorico-pratico del corso di formazione.

L'esito dell'esame finale sarà considerato favorevole se il candidato avrà conseguito in ciascuna delle due prove scritte e nel colloquio un punteggio non inferiore a 24 trentesimi.

La votazione complessiva sarà data dalla somma del voto conseguito nella relazione illustrativa e della media dei voti riportati nelle due prove scritte e nel colloquio.

La nomina avrà decorrenza, secondo l'ordine di graduatoria, dal 1° gennaio 1985.

I vincitori del corso-concorso precederanno in ruolo organico i vincitori del concorso speciale per esame dello stesso ciclo.

Art. 6.

Concorso pubblico per titoli ed esami

Il concorso pubblico per titoli ed esami consisterà in due prove scritte, in un colloquio e nella valutazione dei titoli di servizio, culturali e professionali.

Le due prove scritte ed il colloquio verteranno sulle stesse materie indicate nel precedente art. 4 e con le finalità e le modalità in esso indicate.

La valutazione dei titoli sarà effettuata, sulla base dei documenti prodotti dai candidati, per le categorie e il punteggio qui di seguito indicati:

a) incarichi o servizi speciali svolti in Italia e all'estero fino a punti 5

b) lavori originali attinenti all'attività dell'amministrazione cui si concorre » » 5

c) pubblicazioni scientifiche . » » 7

d) corsi di qualificazione o di specializzazione utilizzabili nell'amministrazione che ha bandito il concorso . » » 4

e) specializzazioni post laurea » » 6

f) altri titoli culturali » » 3

La valutazione dei titoli precederà le prove di esame.

Il punteggio finale sarà costituito dalla somma risultante dalla media dei voti riportati nelle due prove scritte, dal voto riportato nel colloquio e dalla media della valutazione dei titoli.

I vincitori del concorso pubblico saranno nominati, secondo l'ordine di graduatoria, nel numero dei posti rispettivamente indicati al precedente art. 1, punto 3), dal 1° gennaio 1985 ai fini giuridici e dal giorno di effettiva immissione nell'ufficio ai fini economici.

Essi seguiranno nel ruolo organico i vincitori del concorso speciale per esami del rispettivo ciclo afferente i posti vacanti al 31 dicembre 1983.

Il diario delle prove scritte sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *del giorno 25 marzo 1985.*

Art. 7.

Elenco dei titoli

Le domande per l'ammissione al concorso speciale per esami dovranno contenere l'elenco di tutti i titoli posseduti dal candidato alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda stessa e che, a giudizio dell'interessato, potranno formare oggetto di valutazione ai fini del concorso, con l'indicazione dei dati di riferimento per quei titoli eventualmente acquisiti nel fascicolo personale; i titoli elencati e non in possesso dell'amministrazione dovranno essere allegati alla domanda, in originale e in copia autenticata.

Analogamente per quanto concerne il concorso pubblico per titoli ed esami i candidati dovranno elencare nella domanda tutti i titoli posseduti alla data di scadenza di essa ed allegare i titoli stessi in originale o copia autenticata.

Art. 8.

Attività integrativa di formazione

I dipendenti nominati alla qualifica di primo dirigente nei posti conferiti mediante il concorso speciale per esame per i posti relativi al 1983 sono tenuti a frequentare, al pari di quelli nominati mediante scrutinio per merito comparativo, un ciclo di seminari informativi, in numero non inferiore a quattro, organizzati, nell'anno seguente alla nomina, dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 4 della legge 10 luglio 1984, n. 301.

Art. 9.

Titoli preferenziali

I candidati del concorso pubblico per titoli ed esami che abbiano superato il colloquio e intendano far valere i titoli validi ai fini della preferenza a parità di merito e della riserva di posti in ordine alla determinazione della graduatoria dei vincitori, in quanto appartenenti ad una delle categorie previste dall'art. 5, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni, dovranno presentare o far pervenire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero del bilancio e della programmazione economica, entro il termine perentorio di giorni quindici, che decorre dal giorno successivo a quello in cui avranno sostenuto il colloquio, i documenti attestanti il possesso di detti titoli, redatti nelle forme prescritte, ed in regola con le vigenti disposizioni fiscali.

Art. 10.

Documentazione di rito

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria del concorso pubblico dovranno presentare o far pervenire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero, entro il termine perentorio di venti giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, sotto pena di decadenza, i seguenti documenti in carta da bollo:

1) titolo di studio: diploma originale di laurea o certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma stesso, ovvero copia del diploma di laurea in bollo, autenticata nei modi indicati dall'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

2) estratto dell'atto di nascita. I concorrenti che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età dovranno produrre altresì, i documenti atti a comprovare il diritto all'elevazione del limite massimo di età o alla esenzione dal rispetto del limite stesso.

Tale documento deve essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita se il candidato è nato all'estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato della autorità consolare redatto in conformità ed ai sensi dell'art. 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

La firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministero degli affari esteri o dalle autorità da esso delegate;

3) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune d'origine;

4) certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

5) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica presso il tribunale competente per territorio;

6) certificato medico, rilasciato da un medico provinciale o militare o dall'autorità sanitaria del comune di residenza o dal medico condotto, dal quale risulti che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego al quale il concorso si riferisce.

Nel certificato, completo dei dati anagrafici, debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837, ed effettuati presso un istituto o un laboratorio autorizzati. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menoma l'attitudine all'impiego al quale concorre. I candidati mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre, ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e che, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non possa riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti e che sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

7) documento militare: copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare a seconda che il candidato abbia prestato servizio militare quale ufficiale ovvero quale sottufficiale o militare di truppa, rilasciato dall'autorità militare competente;

8) attestazione rilasciata dall'autorità competente da cui risulti il possesso della qualifica di dirigente di aziende pubbliche o private e la relativa anzianità di servizio, nei casi in cui viene fatto valere il suddetto requisito.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo, dovranno produrre i seguenti documenti:

a) titolo di studio;

b) certificato medico;

c) copia integrale dello stato di servizio civile aggiornata.

I candidati che si trovino alle armi per il servizio di leva od in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo della polizia di Stato possono presentare soltanto i seguenti documenti:

a) titolo di studio;

b) estratto dell'atto di nascita;

c) certificato generale del casellario giudiziale;

d) certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano. Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5) e 6) del presente articolo devono essere in data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento dell'invito a produrli.

I documenti di cui ai numeri 3) e 4) dovranno attestare altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e del godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per la partecipazione a concorsi indetti a questa o ad altre amministrazioni. Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, sempreché idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 14.

Commissioni esaminatrici

Le commissioni esaminatrici per il concorso speciale per esami e per il corso-concorso saranno nominate con provvedimento rispettivamente del Ministro del bilancio e della programmazione economica, ai sensi dell'art. 2, ultimo comma, della legge n. 301 del 10 luglio 1984, e del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 3, undicesimo comma, della stessa legge.

La commissione esaminatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, sarà nominata con successivo decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica.

Art. 15.

Norma di salvaguardia

Per quanto non previsto dal presente bando valgono, sempreché applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive norme di integrazione e modificazione.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 settembre 1984

Il Ministro: ROMITA

(7231)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale della classe 1ª/B vacante nella provincia di Modena.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 9 maggio 1984 per il conferimento del posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nella provincia di Modena;

Visto il decreto ministeriale in data 24 luglio 1984, modificato parzialmente con successivo decreto 23 ottobre 1984, con i quali è stato costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 27 giugno 1942, n. 851; 9 agosto 1954, n. 748; 8 giugno 1962, n. 604; 17 febbraio 1968, n. 107 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso, per titoli, al posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nella provincia di Modena, nell'ordine appresso indicato:

1) Circosta Lorenzo	punti	145,877	su 174
2) Mazzella Claudio	»	143,605	»
3) Matarese Francesco	»	135,731	»
4) Pecora Vito	»	134,107	»
5) Gambassi Enrico	»	132,713	»
6) Deyana Luca	»	132,533	»
7) Porcile Luciano	»	130,780	»
8) Ronchetti Giorgio	»	128,528	»
9) Recchia Ezio	»	128,194	»

10) Rizzo Guido . . . . . . punti 126,559 su 174
11) Guido Pasquale . . . . . » 125,567 »
12) Scarrocchia Geminiano . . . . » 124,638 »
13) Dall'Aglio Nico . . . . . » 124,208 »
14) Summo Vito . . . . . » 124,173 »
15) Zarcone Vincenzo . . . . » 123,915 »
16) Conforti Gerardo . . . . » 122,424 »
17) Fisicaro Antonio . . . . . » 121,515 »
18) Domina Mariano . . . . . » 121,080 »
19) Galatro Vittorio . . . . . » 120,059 »
20) Aprile Pietro Maria . . . . » 119,860 »
21) Olivieri Antonio . . . . . » 119,049 »
22) Di Caprio Salvatore . . . . » 118,033 »
23) Torella Michele . . . . . » 117,780 »
24) Castellaneta Nicola . . . . » 117,392 »
25) Ferrigato Giancarlo . . . . » 117,293 »
26) Caruso Michele . . . . . » 117,124 »
27) Scorza Saverio . . . . . » 117,007 »
28) Muzzi Vitantonio . . . . » 116,747 »
29) Ciraulo Giorgio . . . . . » 116,616 »
30) Brun Flavio . . . . . . » 116,021 »
31) Caccavale Antonio . . . . » 115,686 »
32) Molinaroli Felice . . . . . » 115,320 »
33) Frisi Doro . . . . . . » 115,223 »
34) Campagnari Gustavo . . . . » 115,164 »
35) Picone Crescenzo . . . . » 114,539 »
36) Scopa Asterino . . . . . » 114,300 »
37) Patriarca Mario . . . . . » 114,020 »
38) Giordano Giovanni . . . . » 114,005 »
39) Barbieri Giuseppe . . . . » 113,177 »
40) Magoni Beniamino . . . . » 112,966 »
41) Maggio Benito . . . . . » 112,572 »
42) Luchetti Loreto . . . . . » 112,433 »
43) Di Leo Accursio . . . . . » 112,145 »
44) Scherillo Antonio . . . . » 111,460 »
45) Pipia Giuseppe . . . . . » 111,453 »
46) Franco Vincenzo . . . . . » 110,810 »
47) Matassa Lidio . . . . . » 110,265 »
48) Coniglione Sebastiano . . . . » 110,228 »
49) Donato Antonio . . . . . » 109,712 »
50) Navarra Giuseppe . . . . . » 109,627 »
51) Longo Libero B. . . . . . » 109,074 »
52) Licata G. Antonio . . . . » 108,108 »
53) Scalzo Guido . . . . . » 107,598 »
54) Ilardo Rosario . . . . . » 107,551 »
55) Bascetta Michelangelo . . . . » 107,227 »
56) Zaffuto Paolo . . . . . » 107,168 »
57) Totaro Francesco . . . . . » 106,824 »
58) Ugolotti Enrico . . . . . » 106,767 »
59) Monea Luigi . . . . . » 106,616 »
60) Mantia Vito . . . . . . » 106,113 »
61) Luzzi Francesco . . . . . » 105,429 »
62) Rizzo Gerlando . . . . . » 105,143 »
63) Tei Franco . . . . . . » 104,931 »
64) Pedroli Alberto . . . . . » 103,974 »
65) Montefusco Giuseppe . . . . » 103,560 »
66) Di Turi Domenico . . . . » 102,277 »
67) Barletta Cosimo . . . . . » 101,712 »
68) D'Anna Giuseppe . . . . » 101,420 »
69) Barbieri Leonida . . . . . » 101,298 »
70) Orefice Antonio . . . . . » 98,969 »
71) Maiorano Italo . . . . . » 98,579 »
72) Bigoni Riccardo . . . . . » 96,520 »
73) Dell'Utri Salvatore . . . . » 96,502 »
74) D'Apolito Vincenzo . . . . » 95,911 »
75) Mastinu Antonio G. . . . . » 95,840 »
76) Iacopino Giuseppe . . . . » 94,640 »
77) Schiesaro Gianfranco . . . . » 93,919 »
78) Pesce Vito S. . . . . . » 92,554 »
79) Priolo Vincenzo . . . . . » 91,528 »
80) Plumari Paolo . . . . . » 89,890 »
81) Petrocelli Vincenzo . . . . » 86,607 »
82) Giorgi Ruggero . . . . . » 85,626 »
83) De Rienzo Ernesto . . . . . » 85,484 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 dicembre 1984

p. *Il Ministro*: CIAFFI

(7014)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diari delle prove scritte dei concorsi, per titoli ed esami, a posti di ispettore tecnico periferico per i contingenti relativi alla scuola materna e alla scuola elementare, compresi i posti riservati alle minoranze linguistiche, per i settori di insegnamento della seconda lingua nelle scuole elementari e secondarie della provincia autonoma di Bolzano, per i contingenti relativi alla scuola secondaria di primo grado, compreso quello riservato alle scuole in lingua slovena, alla scuola secondaria di secondo grado, compresi gli istituti d'arte ed i licei artistici, e per la scuola secondaria in lingua italiana e per la scuola secondaria in lingua tedesca della provincia autonoma di Bolzano.

Le prove scritte del concorso, per titoli ed esami, a ventidue posti di ispettore tecnico periferico in prova per il contingente relativo alla scuola materna, indetto con il decreto ministeriale 6 luglio 1984, registrato alla Corte dei conti il 29 agosto 1984, registro n. 51, foglio n. 205, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 264 del 25 settembre 1984, alle quali sono ammesse, con riserva dell'accertamento del possesso dei requisiti prescritti dal bando, le candidate che non abbiano ricevuto alcuna comunicazione di esclusione, avranno luogo in Roma, nel palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, nei giorni 15, 16 e 17 aprile 1985, con inizio alle ore 8.

Nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° aprile 1985 verrà data conferma dei locali, dei giorni e dell'ora in cui si svolgeranno le predette prove di esame: imprevedibili cause di forza maggiore potrebbero comportare variazioni del diario sopra indicato.

Le prove scritte dei concorsi, per titoli ed esami, a sessantuno posti complessivi di ispettore tecnico periferico in prova per il contingente relativo alla scuola elementare, compresi quelli riservati alle minoranze linguistiche, indetti con il decreto ministeriale 6 luglio 1984, registrato alla Corte dei conti il 29 agosto 1984, registro n. 51, foglio n. 205, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 264 del 25 settembre 1984, alle quali sono ammessi, con riserva dell'accertamento del possesso dei requisiti prescritti dal bando, i candidati che non abbiano ricevuto alcuna comunicazione di esclusione, avranno luogo in Roma nei giorni e nelle sedi a fianco di ciascun concorso indicati, con inizio alle ore 8:

Numero d'ordine concorsi	Numero dei posti	Contingente	Data e sede di esame
1	57	Scuola elementare	24, 25 e 26 ottobre 1985 - palazzo degli esami, via Girolamo Induno, 4
2	2	Scuola elementare riservato alle scuole con lingua di insegnamento slovena nelle province di Gorizia e Trieste	14, 15 e 16 febbraio 1985 - Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi - Divisione 1ª
3	1	Scuola elementare riservato alle scuole con lingua d'insegnamento italiana nella provincia autonoma di Bolzano	31 gennaio, 1 e 2 febbraio 1985 - Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi - Divisione 1ª
4	1	Scuola elementare riservato alle scuole con lingua d'insegnamento tedesca nella provincia autonoma di Bolzano	21, 22 e 23 febbraio 1985 - Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi - Divisione 1ª

Nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° ottobre 1985 verrà data conferma dei locali, dei giorni e dell'ora in cui si svolgeranno le prove scritte del concorso previste in giorni successivi alla stessa data del 1° ottobre 1985: imprevedibili cause di forza maggiore potrebbero comportare variazioni nel diario sopra indicato.

Le prove scritte dei concorsi, per titoli ed esami, a due posti complessivi di ispettore tecnico periferico in prova per i settori di insegnamento della seconda lingua nelle scuole elementari e secondarie della provincia autonoma di Bolzano, indetti con decreto ministeriale 6 luglio 1984, registrato alla Corte dei conti il 29 agosto 1984, registro n. 51, foglio n. 207, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 264 del 25 settembre 1984, alle quali sono ammessi, con riserva dell'accertamento del possesso dei requisiti prescritti dal bando, i candidati che non abbiano ricevuto alcuna comunicazione di esclusione, avranno luogo in Roma presso il Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale - Divisione 1ª, nei giorni a fianco di ciascun concorso indicati, con inizio alle ore 8:

a) un posto per il settore dell'insegnamento della lingua tedesca nelle scuole elementari e secondarie in lingua italiana: 11, 12 e 13 febbraio 1985;

b) un posto per il settore dell'insegnamento della lingua italiana nelle scuole elementari e secondarie in lingua tedesca: 14, 15 e 16 febbraio 1985.

Le prove scritte dei concorsi, per titoli ed esami, a sessantotto posti complessivi di ispettore tecnico periferico in prova per il contingente relativo alla scuola secondaria di primo grado, compreso quello riservato alle scuole in lingua slovena, indetti con decreto ministeriale 6 luglio 1984, registrato alla Corte dei conti il 30 agosto 1984, registro n. 51, foglio n. 325, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 264 del 25 settembre 1984, alle quali sono ammessi, con riserva dell'accertamento del possesso dei requisiti prescritti dal bando, i candidati che non abbiano ricevuto alcuna comunicazione di esclusione, avranno luogo in Roma nei giorni e nelle sedi a fianco di ciascun concorso indicati, con inizio alle ore 8:

Numero d'ordine concorsi	Numero dei posti	Settori e sottosettori d'insegnamento a cui i concorsi si riferiscono	Data e sede di esame
1	5	Settore linguistico espressivo - sottosettore materie letterarie	14, 15 e 16 marzo 1985 - palazzo degli esami, via Girolamo Induno, 4
2	1	Settore linguistico espressivo - sottosettore materie letterarie, riservato alle scuole con lingua d'insegnamento slovena	11, 12 e 13 febbraio 1985 - Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale - Divisione 1ª
3	23	Settore linguistico espressivo - sottosettore lingue e civiltà straniere	15, 16 e 17 aprile 1985 - palazzo degli esami, via Girolamo Induno, 4
4	4	Settore linguistico espressivo - sottosettore educazione artistica	26, 27 e 28 settembre 1985 - palazzo degli esami, via Girolamo Induno, 4
5	14	Settore linguistico espressivo - sottosettore educazione musicale	21, 22 e 23 febbraio 1985 - palazzo degli esami, via Girolamo Induno, 4
6	11	Settore scienze matematiche e naturali	5, 6 e 7 marzo 1985 - palazzo degli esami, via Girolamo Induno, 4
7	4	Settore materie tecnologiche ed altre specialità professionali	5, 6 e 7 settembre 1985 - S.M. « U. Foscolo », via Portico d'Ottavia, 73
8	6	Settore educazione fisica e sportiva	31 gennaio, 1 e 2 febbraio 1985 - palazzo degli esami, via Girolamo Induno, 4

Nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 febbraio 1985 e del 10 luglio 1985 verrà data conferma dei locali, dei giorni e dell'ora in cui si svolgeranno le prove scritte dei concorsi previste in giorni rispettivamente successivi alle stesse date del 25 febbraio e del 10 luglio 1985: imprevedibili cause di forza maggiore potrebbero comportare variazioni nel diario sopra indicato.

Le prove scritte dei concorsi, per titoli ed esami, a settanta posti complessivi di ispettore tecnico periferico in prova per il contingente relativo alla scuola secondaria di secondo grado compresi gli istituti d'arte ed i licei artistici, indetti con decreto ministeriale 6 luglio 1984, registrato alla Corte dei conti il 30 agosto 1984, registro n. 51, foglio n. 324, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 264 del 25 settembre 1984, alle quali sono ammessi, con riserva dell'accertamento del possesso dei requisiti prescritti dal bando, i candidati che non abbiano ricevuto alcuna comunicazione di esclusione, avranno luogo in Roma, nei giorni e nelle sedi a fianco di ciascun concorso indicati, con inizio alle ore 8:

Numero d'ordine concorsi	Numero dei posti	Settori e sottosettori d'insegnamento a cui i concorsi si riferiscono	Data e sede di esame
1	4	Settore linguistico espressivo - sottosettore materie letterarie	25, 26 e 27 marzo 1985 - palazzo degli esami, via Girolamo Induno, 4
2	1	Settore linguistico espressivo - sottosettore lingue e civiltà straniere	22, 23 e 24 aprile 1985 - palazzo degli esami, via Girolamo Induno, 4
3	6	Settore linguistico espressivo - sottosettore discipline plastico visuali per gli istituti di arte e i licei artistici	16, 17 e 18 settembre 1985 - palazzo degli esami, via Girolamo Induno, 4
4	10	Settore scienze storiche e sociali	11, 12 e 13 novembre 1985 - palazzo degli esami, via Girolamo Induno, 4
5	3	Settore scienze matematiche e naturali - sottosettore matematica e fisica	11, 12 e 13 marzo 1985 - palazzo degli esami, via Girolamo Induno, 4
6	4	Settore scienze matematiche e naturali - sottosettore scienze naturali e geografiche	28, 29 e 30 marzo 1985 - palazzo degli esami, via Girolamo Induno, 4

Numero d'ordine concorsi	Numero dei posti	Settori e sottosettori d'insegnamento a cui i concorsi si riferiscono	Data e sede di esame
7	5	Settore materie tecnologiche ed altre specialità professionali - sottosettore discipline agrarie	21, 22 e 23 novembre 1985 - palazzo degli esami, via Girolamo Induno, 4
8	4	Settore materie tecnologiche ed altre specialità professionali - sottosettore discipline nautiche	2, 3 e 4 maggio 1985 - S.M. « A. Manzoni », viale Villa Pamphili, 7
9	3	Settore materie tecnologiche ed altre specialità professionali - sottosettore discipline economiche ed amministrative	27, 28 febbraio e 1° marzo 1985 - palazzo degli esami, via Girolamo Induno, 4
10	2	Settore materie tecnologiche ed altre specialità professionali - sottosettore discipline architettoniche edili e topografiche	3, 4 e 5 giugno 1985 - S.M. « A. Manzoni », viale di Villa Pamphili, 7
11	7	Settore materie tecnologiche ed altre specialità professionali - sottosettore discipline meccaniche e tecnologiche	9, 10 e 11 dicembre 1985 - palazzo degli esami, via Girolamo Induno, 4
12	8	Settore materie tecnologiche ed altre specialità professionali - sottosettore discipline di chimica e chimica applicata	12, 13 e 14 dicembre 1985 - palazzo degli esami, via Girolamo Induno, 4
13	2	Settore materie tecnologiche ed altre specialità professionali - sottosettore discipline elettrotecniche ed elettroniche	27, 28 e 29 maggio 1985 - S.M. « A. Manzoni », viale di Villa Pamphili, 7
14	9	Settore materie tecnologiche ed altre specialità professionali - sottosettore discipline tecnico professionali per gli istituti d'arte ed i licei artistici	14, 15 e 16 ottobre 1985 - palazzo degli esami, via Girolamo Induno, 4
15	2	Settore educazione fisica e sportiva	7, 8 e 9 febbraio 1985 - palazzo degli esami, via Girolamo Induno, 4

Nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° marzo 1985 e del 10 luglio 1985 verrà data conferma dei locali, dei giorni e dell'ora in cui si svolgeranno le prove scritte dei concorsi previste in giorni rispettivamente successivi alle stesse date del 1° marzo e del 10 luglio 1985: imprevedibili cause di forza maggiore potrebbero comportare variazioni nel diario sopra indicato.

Le prove scritte dei concorsi, per titoli ed esami, a quattro posti complessivi di ispettore tecnico periferico in prova per la scuola secondaria in lingua italiana e per la scuola secondaria in lingua tedesca della provincia autonoma di Bolzano, indetti con decreto ministeriale 6 luglio 1984, registrato alla Corte dei conti il 30 agosto 1984, registro n. 51, foglio n. 323, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 264 del 25 settembre 1984, alle quali sono ammessi, con riserva dell'accertamento del possesso dei requisiti prescritti dal bando, i candidati che non abbiano ricevuto alcuna comunicazione di esclusione, avranno luogo in Roma, presso il Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale - Divisione 1ª, nei giorni a fianco di ciascun concorso indicati, con inizio alle ore 8:

a) *Scuola secondaria in lingua italiana*:

un posto - settore linguistico espressivo - sottosettore materie letterarie: 4, 5 e 6 febbraio 1985.

b) *Scuola secondaria in lingua tedesca*:

un posto - settore linguistico espressivo: 18, 19 e 20 marzo 1985;

un posto - settore scienze matematiche e naturali: 18, 19 e 20 febbraio 1985;

un posto - settore materie tecnologiche ed altre specialità professionali: 21, 22 e 23 marzo 1985.

(99)

CORTE DEI CONTI

Graduatoria generale del concorso, per esami, a quattro posti di vice direttore di segreteria o di revisione nel ruolo della carriera direttiva da destinare agli uffici con sede in Torino.

IL PRESIDENTE

Visto il proprio decreto in data 25 agosto 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 245 del 7 settembre 1983, con il quale è stato indetto il concorso, per esami, a quattro posti di vice direttore di segreteria o di revisione in prova nel ruolo della carriera direttiva della Corte dei conti, da destinare agli uffici della Corte con sede in Torino;

Visti i decreti in data 9 aprile e 5 maggio 1984, di nomina della commissione esaminatrice del concorso e di sostituzione di un membro della predetta commissione;

Visto il testo unico di leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di esecuzione del testo unico approvato con il menzionato decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 1957;

Vista la legge 20 dicembre 1961, n. 1345;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 gennaio 1973, con il quale sono state stabilite la nuova pianta organica e le denominazioni delle qualifiche del ruolo organico della carriera direttiva della Corte dei conti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1975, n. 275;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Vista la legge 6 agosto 1981, n. 432;

Vista la graduatoria di merito formulata dalla commissione esaminatrice;

Riconosciuta la regolarità del procedimento seguito e degli atti formati dalla commissione stessa;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria generale di merito del concorso, per esami, a quattro posti di vice direttore di segreteria o di revisione in prova nel ruolo della carriera direttiva della Corte dei conti, da destinare agli uffici della Corte con sede in Torino, indetto con decreto presidenziale 25 agosto 1983:

1) Ferrero Anna Maria . punti 16,60
2) Blengini Marinella . » 15,60
3) Comino Anna . » 14,65
4) Graziani Gerardo » 14,40
5) Ghiglione Giovanni » 14,30
6) Patriarca Clementina . » 14,20
7) Chitti Michele » 13,70

Art. 2.

Sono dichiarati vincitori del concorso predetto nel seguente ordine e sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego i candidati:

1) Ferrero Anna Maria;
2) Blengini Marinella;
3) Comino Anna;
4) Graziani Gerardo.

Art. 3.

Sono dichiarati idonei, nell'ordine, i seguenti candidati:

1) Ghiglione Giovanni;
2) Patriarca Clementina;
3) Chitti Michele.

Il presente decreto sarà comunicato al competente ufficio di controllo di questa Corte per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 dicembre 1984

Il Presidente: PIRRAMI TRAVERSARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 dicembre 1984
Registro n.: 11 *Presidenza, foglio n.* 206

(94)

Graduatoria generale del concorso, per esami, a quattro posti di vice direttore di segreteria o di revisione nel ruolo della carriera direttiva da destinare agli uffici con sede in Bari.

IL PRESIDENTE

Visto il proprio decreto in data 25 agosto 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 245 del 7 settembre 1983, con il quale è stato indetto il concorso, per esami, a quattro posti di vice direttore di segreteria o di revisione in prova nel ruolo della carriera direttiva della Corte dei conti, da destinare agli uffici della Corte con sede in Bari;

Visto il decreto in data 15 novembre 1983, di nomina della commissione esaminatrice del concorso;

Visto il testo unico di leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di esecuzione del testo unico approvato con il menzionato decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 1957;

Vista la legge 20 dicembre 1961, n. 1345;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 gennaio 1973, con il quale sono state stabilite la nuova pianta organica e le denominazioni delle qualifiche del ruolo organico della carriera direttiva della Corte dei conti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1975, n. 275;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Vista la legge 6 agosto 1981, n. 432;

Vista la graduatoria di merito formulata dalla commissione esaminatrice;

Riconosciuta la regolarità del procedimento seguito e degli atti formati dalla commissione stessa;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria generale di merito del concorso, per esami, a quattro posti di vice direttore di segreteria o di revisione in prova nel ruolo della carriera direttiva della Corte dei conti, da destinare agli uffici della Corte con sede in Bari, indetto con decreto presidenziale 25 agosto 1983:

1) Grottola Donata . . . . punti 17,725
2) de Pinto Giuseppe Osvaldo Antonio . . » 16,700
3) Pasca Anna Rita . . . . » 16,575
4) Lentini Costantino Anna Maria Rita . . » 16,100
5) Lubelli Patrizia . . . . » 15,700
6) Doronzo Carmela (figlia di invalido per causa di servizio, ha prestato lodevole servizio presso la Corte dei conti per non meno di un anno, è coniugata con 2 figli) . . . . » 15,500
7) Sabato Salvatore . . . . » 15,500
8) Lubelli Vincenza . . . . » 15,200
9) Guelfi Amenduni Vera . . . . . . » 14,400
10) Trocino Antonio . . . . . . » 14,200
11) Goffredo Annunziata . . . . . . » 14,150
12) Manicone Antonella . . . . . . » 13,925
13) Chibelli Massimo . . . . » 13,750

Art. 2.

Sono dichiarati vincitori del concorso predetto nel seguente ordine e sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego i candidati:

1) Grottola Donata;
2) de Pinto Giuseppe Osvaldo Antonio;
3) Pasca Anna Rita;
4) Lentini Costantino Anna Maria Rita.

Art. 3.

Sono dichiarati idonei, nell'ordine, i seguenti candidati:

1) Lubelli Patrizia;
2) Doronzo Carmela;
3) Sabato Salvatore;
4) Lubelli Vincenza;
5) Guelfi Amenduni Vera;
6) Trocino Antonio;
7) Goffredo Annunziata;
8) Manicone Antonella;
9) Chibelli Massimo.

Il presente decreto sarà comunicato al competente ufficio di controllo di questa Corte per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 dicembre 1984

Il Presidente: PIRRAMI TRAVERSARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 dicembre 1984
Registro n. 11 *Presidenza, foglio n.* 205

(95)

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Diario delle prove scritte del pubblico concorso, per soli esami, a cinque posti nel profilo professionale di capo stazione per le esigenze del compartimento di Verona.

La prima prova scritta del pubblico concorso citato in epigrafe, indetto con decreto ministeriale 10 marzo 1984, n. 618, avrà luogo alle ore 14,30 del giorno 26 gennaio 1985, la seconda prova scritta avrà luogo alle ore 8 del giorno 27 gennaio 1985, nelle località e nelle sedi appresso indicate:

Venezia-Mestre:

liceo scientifico statale « G. Bruno », via Baglioni n. 26;
liceo ginnasio « Franchetti », corso del Popolo n. 80;
istituto tecnico commerciale statale « Foscari », via del Miglio n. 38;
istituto magistrale « Stefanini », via Cicognara n. 6;
scuola media statale « Bandiera e Moro », via Cappuccina n. 68/c;
scuola media statale « Di Vittorio », via Tevere n. 93;
istituto tecnico commerciale statale « A. Gramsci », via Perlan - Gazzera;
liceo scientifico statale « Ugo Morin », via Asseggiano - Gazzera;
scuola media statale « Spallanzani », via Cima d'Asta - Carpenedo;
scuola media statale « Manin », via Rio Cimetto n. 32.

Verona:

istituto tecnico statale per periti aziendali e corrispondenti in lingue estere « L. Einaudi », via S. Giacomo n. 13 (Borgo Roma);
liceo scientifico statale « G. Galilei », via S. Giacomo n. 11 (Borgo Roma);
istituto professionale statale per l'industria e l'artigianato « G. Giorgi », via Rismondo;
istituto tecnico commerciale statale « A. Pasoli », via Girolamo dalla Corte n. 15;
istituto tecnico statale per geometri « Cangrande della Scala », corso Porta Nuova n. 66;
istituto tecnico statale commerciale « I. Pindemonte », corso Cavour n. 19;
scuola media statale « A. Manzoni », via Velino n. 20.

(80)

REGIONI

REGIONE BASILICATA

LEGGE REGIONALE 30 novembre 1984, n. **36**.

Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 28 agosto 1979, n. 30, 22 dicembre 1980, n. 54 e 7 settembre 1981, n. 34.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 45 *del* 5 *dicembre* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 6 della legge regionale 28 agosto 1979, n. 30, è sostituito dal seguente:

« Potranno essere ammessi a contributo gli interventi che vengono realizzati su aree comprese nei piani di zona previsti dalla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero ai sensi dell'art. 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e che prevedono la costruzione di alloggi per i soci aventi le caratteristiche tecniche di cui alla legge 2 luglio 1949, n. 408.

Il costo messo a base per la determinazione del contributo regionale è quello fissato per la regione Basilicata dal Ministero dei lavori pubblici.

L'importo massimo ammesso a contributo, comprensivo sia dell'intervento regionale che di quello statale, ove questo esista, sarà pari a quello che si ottiene moltiplicando il suddetto costo base per la superficie complessiva, sempre che non superi il limite originariamente stabilito dall'art. 16 della legge 5 agosto 1978, n. 457.

Ogni eventuale maggiore superficie per pertinenza o dovuta al rispetto di norme e prescrizioni contenute negli strumenti urbanistici adottati dai comuni, o comunque occorrente per la realizzazione del programma, non potrà beneficiare del contributo.

Il limite massimo del contributo, è tassativamente fissato in mq 110.

E' consentito il completamento dell'opera, in deroga ai limiti di superficie utile abitabile previsti dall'art. 16 della legge 5 agosto 1978, n. 457 e dal precedente comma del presente articolo, unicamente a quelle cooperative edilizie che entro i termini di cui agli articoli 5 e 7 della presente legge abbiano presentato domanda per la concessione del contributo e abbiano iniziato la costruzione in applicazione della normativa tecnica approvata dal Consiglio superiore dei lavori pubbblici ed emanata dalla Gescal in attuazione della legge 14 febbraio 1963, n. 60.

L'accertamento dei requisiti soggettivi e la rispondenza progettuale alle caratteristiche tecniche di cui al precedente art. 5 sono demandati agli uffici tecnici regionali, i quali provvedono a rilasciare certificato di conformità degli alloggi e del progetto e la dichiarazione di riconoscimento del possesso dei requisiti da parte dei soci delle cooperative.

E' abrogato l'art. 5 della legge regionale 22 dicembre 1980, n. 54 ».

Art. 2.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 30 novembre 1984

p. *Il presidente*: SCHETTINI

LEGGE REGIONALE 30 novembre 1984, n. **37**.

Interventi straordinari per il completamento del complesso termale ed alberghiero « La Calda » di Latronico.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 45 *del* 5 *dicembre* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per provvedere al finanziamento della maggiore spesa occorrente per il completamento del programma di interventi finalizzato alla costruzione del complesso termale ed alberghiero « La Calda » di Latronico, che non è stato possibile realizzare nella sua interezza in dipendenza delle insufficienti risorse finanziarie previste nel progetto regionale di sviluppo per il

turismo finanziato con i fondi di cui alla lettera *c)* dell'art. 7 della legge 2 maggio 1976, n. 183, è autorizzata la spesa di lire 4 miliardi di cui L. 2.000.000.000 per l'anno 1984 e L. 2.000.000.000 per l'anno 1985.

Art. 2.

All'onere derivante dalla presente legge si provvede con le disponibilità esistenti nel fondo globale per provvedimenti in corso, spese conto capitale, di cui al bilancio pluriennale 1984-86, allegato al bilancio di previsione per l'esercizio 1984, tenuto conto del combinato disposto dell'art. 14 della legge regionale 21 maggio 1984, n. 13 e dell'art. 7 della legge regionale di assestamento del bilancio suddetto.

Art. 3.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1984 sono introdotte le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa:

(*Omissis*).

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 30 novembre 1984

p. *Il presidente*: SCHETTINI

LEGGE REGIONALE 30 novembre 1984, n. **38.**

Interventi a favore dei cittadini portatori di handicaps.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 45 *del* 5 *dicembre* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

FINALITA' ED OBIETTIVI

Art. 1.

La presente legge è diretta ad assicurare un'azione coordinata degli interventi a favore dei cittadini portatori di handicaps con minorazioni fisiche, psichiche e/o sensoriali, per prevenire e rimuovere situazioni di bisogno, di disagio e di emarginazione, per rendere effettivo l'inserimento nella vita sociale culturale e lavorativa.

Art. 2.

La regione Basilicata, in aderenza al dettato costituzionale, all'art. 5 dello statuto e nell'ambito delle attribuzioni ad esse afferite dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, formula programmi per l'attivazione di servizi e interventi integrativi in materia di prevenzione, diagnosi, riabilitazione, diritto allo studio, formazione professionale, igiene ambientale ed inserimento lavorativo dei soggetti portatori di handicaps.

Art. 3.

Gli obiettivi della presente legge si attuano favorendo:

a) la informazione socio-sanitaria e la prevenzione degli handicaps;

b) la permanenza e l'integrazione dell'handicappato nel proprio nucleo familiare e nel normale ambiente di vita;

c) il superamento di ogni forma di emarginazione;

d) il superamento degli istituti;

e) l'inserimento e l'integrazione scolastica;

f) l'effettiva fruibilità delle strutture abitative, dei trasporti, delle comunicazioni e dei servizi;

g) l'orientamento professionale e l'inserimento lavorativo;

h) la concreta possibilità di esercitare lo sport, il turismo e le attività di tempo libero.

Art. 4.

I comuni, singoli o associati, e le unità sanitarie locali, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi e degli interventi di cui alla presente legge.

I comuni singoli o associati, le comunità montane e le UU.SS.LL. che intendono avvalersi, ciascuno per la propria competenza, dei contributi regionali per la realizzazione delle attività previste dalla presente legge, ne faranno richiesta entro il 31 luglio di ogni anno e, in fase di prima applicazione, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

La richiesta deve includere le deliberazioni e la documentazione dettagliata relativa alle attività per le quali si chiede il contributo.

Tale documentazione deve contenere:

la descrizione dell'iniziativa, completa delle indicazioni che la rendono conforme ai criteri e principi operativi contenuti nella presente legge;

l'indicazione degli utenti e degli altri interlocutori cui l'attività si rivolge;

numero e qualificazione del personale necessario;

l'indicazione delle forme di partecipazione degli utenti, delle famiglie, del volontariato e delle associazioni presenti in zona alla programmazione e all'attuazione delle attività;

la spesa prevista distinta per qualificazione.

E' fatto obbligo agli enti destinatari dei finanziamenti di cui al presente articolo, di fornire una relazione annuale alla giunta regionale sullo stato di attuazione delle attività programmate.

L'applicazione coordinata degli interventi, di cui alla presente legge, sarà curata da uno degli uffici del dipartimento regionale alla sicurezza sociale.

Art. 5.

E' istituito presso il dipartimento sicurezza sociale un centro di documentazione con il compito di:

a) raccogliere la documentazione e la bibliografia nazionale ed estera relativa ai problemi dei portatori di handicaps;

b) tenere aggiornata una banca dati quantitativa e qualitativa relativa alla situazione ed ai bisogni degli handicappati e ai servizi pubblici e privati di carattere socio-sanitario in correlazione a quanto previsto dall'art. 27 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

c) compiere ricerche in campo socio-sanitario anche in collaborazione con istituti universitari e centri specializzati.

Per le finalità di cui alla precedente lettera *b)* e per favorire puntuali ed efficaci scelte di intervento diversificate sul territorio ciascuna U.S.L. della Regione in collaborazione con i comuni, promuove una rilevazione dei bisogni dei portatori di handicaps residenti nel territorio provvedendo al costante aggiornamento.

Art. 6.

Ai fini della presente legge si considerano portatori di handicaps le persone che presentino una minorazione delle proprie condizioni fisiche, psichiche o sensoriali di natura congenita o comunque intervenuta in seguito ad evento morboso o traumatico, generante processi di emarginazione.

Art. 7.

All'accertamento dell'handicap, del grado di gravità e dello stato di bisogno si provvede in conformità delle leggi statali e regionali vigenti.

Titolo II

RIABILITAZIONE ED ASSISTENZA

Art. 8.

Per l'ausilio dell'handicappato fisico e/o sensoriale la unità sanitaria locale deve fornire la più vasta serie di oggetti rispondenti alla tecnologia più avanzata, che siano utili per gli atti più comuni della vita quotidiana, a norma della legge 11 no-

vembre 1983, n. 638, del decreto ministeriale 2 marzo 1984, del decreto ministeriale 30 maggio 1984, e successive disposizioni amministrative di attuazione.

In particolare, le UU.SS.LL. concedono contributi per le spese documentate, sostenute per l'adeguamento funzionale degli autoveicoli e motoveicoli, in relazione alla differenza di costo rispetto agli autoveicoli tipo.

Con direttiva regionale saranno definite le modalità e le condizioni per la fruizione dei benefici.

Art. 9.

Le unità sanitarie locali devono istituire, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, servizi di riabilitazione rapportati agli effettivi bisogni, per provvedere all'assistenza e alla terapia globale e motivata nel normale contesto di vita del soggetto.

L'assistenza domiciliare comprende in particolare quella sanitaria-psicologica, di socializzazione, informazione e di sostegno ai nuclei familiari, l'attuazione delle terapie più semplici e, ove necessario, la collaborazione domestica e/o l'accompagnamento.

Le unità sanitarie locali possono organizzare forme di assistenza integrata privilegiando l'attivazione di case famiglie e comunità alloggio, con un numero di utenti di norma non superiore a sette, preferibilmente residenti nella stessa U.S.L., nel rispetto di idonee tipologie edilizie, assicurando, ove necessario, l'assistenza infermieristica continua.

Presso ogni U.S.L. viene attivata, utilizzando le esperienze esistenti nel settore, una equipe di operatori dei servizi sociopsico-pedagogici, sanitari e formativi con il compito di svolgere attività di macro-osservazione, depistage e primo orientamento per i portatori di handicaps.

Art. 10.

Per la gestione dei servizi, di cui alla presente legge, i comuni, singoli o associati e le unità sanitarie locali per la parte di competenza, possono avvalersi dell'opera di associazioni riconosciute ed istituzioni private di assistenza non aventi scopi di lucro, sempreché siano idonee per i livelli delle prestazioni, per la qualificazione del personale e per la efficienza organizzativa ed operativa, ai sensi della normativa vigente.

A questo fine i comuni, singoli, associati e le unità sanitarie locali stipulano con i suddetti organismi apposite convenzioni.

La eventuale utilizzazione degli obiettori di coscienza e del personale di volontariato civile è disciplinata dalla normativa regionale e statale vigente in materia.

Titolo III

INSERIMENTO

Art. 11.

Al fine di un compiuto esercizio del diritto allo studio, nella scuola materna e dell'obbligo, da parte dei soggetti portatori di handicaps, i comuni e le U.S.L., per quanto di propria competenza, e ferma restando la normativa statale vigente in materia, programmano ed attuano d'intesa con i distretti scolastici:

a) l'assistenza socio-psico-sanitaria e specialistica;

b) l'assistenza fisica ai soggetti invalidi e non autosufficienti;

c) i trattamenti terapeutici di riabilitazione e di socializzazione nelle diverse forme ritenute opportune, in corrispondenza della disabilità.

Gli enti competenti si avvalgono, per l'aggiornamento del personale docente, per la programmazione e la ricerca didattica della collaborazione dell'I.R.R.S.A.E.

La Regione eroga ai comuni contributi finanziari per:

1) le spese di trasporto il cui fine sia quello dell'ulteriore integrazione e socializzazione;

2) la formazione del personale non docente e di quello delle scuole materne;

3) l'assistenza fisica e l'accompagnamento nel trasporto a scuola;

4) le attività extrascolastiche e del tempo libero;

5) la fornitura di materiale didattico;

6) la terapia globale e motivata all'interno del gruppo di classe.

Favorisce, inoltre, l'accesso dell'handicappato alla scuola secondaria superiore con agevolazioni nel campo dei trasporti e dell'accompagnamento.

I benefici di cui al comma precedente sono estesi a coloro che intendono seguire i corsi universitari in raccordo con le norme regionali sul diritto allo studio universitario.

Art. 12.

In conformità all'art. 3 della legge regionale 1° marzo 1980, n. 13, la Regione predispone appositi piani annuali per l'inserimento nel mondo del lavoro dei soggetti portatori di handicaps, nonché per la formazione e l'aggiornamento dei formatori.

Art. 13.

Tenuto conto delle prescrizioni della legge regionale 1° marzo 1980, n. 13, gli interventi di formazione professionale in favore degli handicappati devono tendere a sbocchi occupazionali.

Essi pertanto devono essere praticati in una situazione formativa in grado di offrire metodologie, procedure didattiche, ambienti, attrezzature e co-presenze di personale educativo.

Allo scopo di facilitare l'intervento formativo, i piani pluriennali ed annuali di cui agli articoli 5, 6, 7 della citata legge n. 13 devono prevedere i servizi di supporto, quando necessari, tra i quali trasporti, mensa, accompagnatore.

Art. 14.

La Regione cura la formazione professionale del personale delle unità sanitarie locali e dei comuni nel campo della riabilitazione e della lotta all'emarginazione e dell'assistenza, nel rispetto della normativa contrattuale.

La Regione cura, altresì, l'organizzazione di corsi di riqualificazione delle cooperative di servizi socio-sanitari.

Art. 15.

La Regione assume iniziative volte a promuovere e favorire l'inserimento nel lavoro di cittadini portatori di handicaps anche attraverso la cooperazione integrata.

Alle cooperative di produzione, di servizio, artigianali ed a quelle agricole, forestali, zootecniche e vivaistiche che presentino accertati requisiti di continuità lavorativa e che abbiano tra i propri soci il minimo di 1/3 e il massimo di 2/3 di soggetti handicappati, la Regione, sul costo documentato di acquisto di attrezzature e nei limiti del bilancio regionale, assegna contributi fino all'importo massimo previsto dalle leggi regionali vigenti in materia, aumentato del 15% del costo predetto e comunque non inferiore al 70%.

Per l'espletamento del lavoro degli handicappati, i contributi di cui al comma precedente, in relazione alle esigenze di acquisto o adeguamento delle attrezzature necessarie sono estesi anche ai lavoratori autonomi portatori di handicaps e alle aziende private, non soggette alle assunzioni obbligatorie previste dalla normativa statale vigente che assumano portatori di handicaps.

Art. 16.

La Regione opera per l'eliminazione delle barriere architettoniche in attuazione della legge 30 marzo 1971, n. 118 e del relativo regolamento di attuazione contenuto nel decreto del Presidente della Repubblica del 27 aprile 1978, n. 384, con particolare riferimento agli edifici pubblici, ai luoghi di pubblico spettacolo, ai servizi pubblici in genere, ai luoghi di lavoro, agli alloggi in cui vivono portatori di handicaps e ai mezzi di trasporto pubblico.

A tale scopo i finanziamenti regionali ordinari e straordinari, ivi compresi quelli derivanti dalla legge n. 219/1981, e successive modificazioni, per la ricostruzione nelle zone terremotate, destinati alla costruzione e alla riattazione di servizi o attrezzature pubbliche, sono erogati a condizione del pieno rispetto delle norme previste dalla legge in materia di barriere architettoniche.

La Regione assegnerà, con appositi piani annuali, ai comuni che ne facciano documentata richiesta, contributi finalizzati alla graduale eliminazione delle barriere architettoniche negli alloggi e negli edifici pubblici.

La Regione determina, altresì, nei piani di edilizia residenziale le aliquote degli allogi da realizzare secondo le prescrizioni previste per i portatori di handicaps. La giunta regionale curerà, infine, la formulazione di apposita normativa tecnica di

riferimento, nonché la effettuazione di campagne informative, di incentivazione e di promozione per il superamento delle barriere architettoniche.

Nei piani regionali dei trasporti è fissata la quota di mezzi di trasporto pubblico acquistati con contributo regionale accessibili ai soggetti con gravi difficoltà di deambulazione.

Nei piani medesimi sono previsti interventi per la modifica e l'adeguamento delle caratteristiche tecniche dei servizi pubblici ad impianto fisso e delle strutture di accesso o di supporto ai servizi automobilistici.

Titolo IV

NORME FINALI

Art. 17.

La Regione e gli enti gestori devono garantire la piena partecipazione degli utenti e dei loro rappresentanti alla programmazione e all'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge.

Le modalità della partecipazione di cui al comma precedente saranno determinate con deliberazione della giunta regionale e degli organismi esecutivi degli enti gestori, secondo le rispettive competenze.

Art. 18.

Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in lire 200 milioni per l'anno 1984, faranno carico ad apposito capitolo così denominato: « Interventi a favore dei cittadini portatori di handicaps » ed alla relativa copertura finanziaria si provvede con le disponibilità esistenti nel fondo globale per provvedimenti in corso - Spese correnti.

Agli stanziamenti per gli anni successivi provvederanno le rispettive leggi di bilancio.

Art. 19.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1984 sono introdotte le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa:

(*Omissis*).

Art. 20.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 30 novembre 1984

p. *Il presidente*: SCHETTINI

LEGGE REGIONALE 30 novembre 1984, n. **39.**

Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 25 agosto 1981, n. 28 e 18 agosto 1983, n. 21.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 45 *del* 5 *dicembre* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la *seguente legge:*

Art. 1.

Contributo per acquisto autobus

Il primo comma dell'art. 5 della legge regionale 18 agosto 1983, n. 21, è sostituito dalle seguenti norme.

Il contributo per l'acquisto di materiale rotabile viene concesso nella misura del 75% del costo della fornitura, comprensiva dell'I.V.A. calcolata nella misura non ammessa in detrazione, dei soli autobus idonei ed indispensabili all'esercizio dei servizi in concessione e tenendo conto della entità e del tipo del traffico servito, dell'anzianità del parco in dotazione e della percorrenza dei servizi concessi o autorizzati.

Il contributo per investimento relativo all'I.V.A. considerata nel comma precedente riguarda l'intero programma di investimento previsto dall'art. 11 della legge n. 151/1981.

La liquidazione di detto contributo viene effettuata a consuntivo, in sede di definizione del conto economico di esercizio.

Art. 2.

Costi di esercizio

Il testo della legge regionale 18 agosto 1983, n. 21, viene integrato dalle seguenti norme.

L'eventuale I.V.A. non ammessa in detrazione, riguardante i costi di esercizio, viene ripartita, nel caso di servizi afferenti a più enti concedenti, in proporzione alla percorrenza relativa.

Il reimpiego di autobus acquistati con il contributo regionale in servizi pubblici per i quali non ne è stato autorizzato l'uso dalla Regione, comporta la deduzione dei costi di esercizio (ammortamento, tassa di circolazione e assicurazione) dal bilancio di esercizio dei servizi pubblici regionali.

Art. 3.

Percorrenza ammissibile e contributo

I commi due e tre dell'art. 3 della legge regionale 25 agosto 1981, n. 29, sono abrogati.

Art. 4.

Trattamento di fine rapporto

La dizione « indennità di buonuscita » contenuta nel settimo comma dell'art. 4 della legge regionale 18 agosto 1983, n. 21, è sostituita dalla dizione « trattamento di fine rapporto ».

Art. 5.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 30 novembre 1984

p. *Il presidente*: SCHETTINI

N.B. — *Il commissario di Governo precisa che il consenso governativo all'ulteriore corso del provvedimento legislativo predetto va riferito al testo integrato della legge regionale, approvata con delibera n.* 740 *del* 20 *novembre* 1984 *che ha modificato l'art.* 2 *del provvedimento stesso.*

LEGGE REGIONALE 30 novembre 1984, n. **40.**

Modifica all'art. 2 della legge regionale circa: « Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 25 agosto 1981, n. 29 e 18 agosto 1983, n. 21, approvata con deliberazione del consiglio regionale n. 729 del 26 ottobre 1984 ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 45 *del* 5 *dicembre* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

L'art. 2 della legge regionale circa: « Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 25 agosto 1981, n. 29 e 18 agosto 1983, n. 21, approvato con deliberazione del consiglio regionale n. 729 del 26 ottobre 1984 » è così modificato:

« L'art. 5 della legge regionale 18 agosto 1983, n. 21, è integrato dai seguenti commi:

L'eventuale I.V.A. non ammessa in detrazione, riguardante i costi di esercizio, viene ripartita, nel caso di servizi afferenti a più enti concedenti, in proporzione alla percorrenza relativa.

Il reimpiego di autobus acquistati con il contributo regionale in servizi pubblici per i quali non ne è stato autorizzato l'uso dalla Regione, comporta la deduzione dei costi di esercizio (ammortamento, tassa di circolazione e assicurazione) dal bilancio di esercizio dei servizi pubblici regionali ».

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 30 novembre 1984

p. *Il presidente*: SCHETTINI

(7041)

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 6 luglio 1984, n. 33.

Disciplina della classificazione delle aziende alberghiere.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 11 *del* 31 *agosto* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Attività ricettiva

1) E' attività ricettiva l'attività diretta alla produzione di servizi per l'ospitalità.

2) La presente legge definisce l'attività ricettiva alberghiera e ne classifica le aziende, nell'interesse pubblico e ai fini di una corretta informazione, in base ai requisiti indicati nelle allegate tabelle.

Art. 2.

Aziende alberghiere

1) Le aziende alberghiere sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio, eventuali servizi di somministrazione di alimenti e bevande e altri servizi accessori in camere ubicate in uno o più stabili o in una porzione di stabile.

2) Sono considerati aziende alberghiere e vengono assoggettati alla relativa disciplina gli « alberghi » propriamente detti e le « residenze turistico-alberghiere ».

3) Sono « alberghi » le aziende aventi le caratteristiche di cui al primo comma del presente articolo che possiedono i requisiti indicati nell'allegata tabella *A*.

4) Sono « residenze turistico-alberghiere » le aziende che forniscono alloggio e servizi accessori in unità abitative arredate, costituite da uno o più locali, dotate di servizio autonomo di cucina e che possiedono i requisiti indicati nell'allegata tabella *B*.

5) Nelle residenze turistico-alberghiere non può essere fornita ospitalità per periodi inferiori a sette giorni.

6) Le tabelle *A* e *B* di cui ai precedenti commi, nonché il quadro di classificazione indicante il punteggio complessivo minimo previsto per i singoli livelli di classificazione, formano parte integrante della presente legge.

Art. 3.

Classificazione delle aziende alberghiere

1) Le aziende alberghiere sono classificate in base ai requisiti posseduti e vengono contrassegnate, in relazione alla classificazione attribuita, rispettivamente con una, due, tre, quattro e cinque stelle per gli alberghi e due, tre e quattro stelle per le residenze turistico-alberghiere.

2) Gli alberghi contrassegnati con cinque stelle assumono la denominazione aggiuntiva « lusso » quando siano in possesso degli standards tipici degli esercizi di classe internazionale.

3) L'attribuzione del livello di classificazione e del conseguente numero di stelle è effettuata sulla base del punteggio ricavato dalla somma dei coefficienti numerici corrispondenti ai singoli requisiti posseduti.

4) I requisiti presi in considerazione ai fini della classificazione si distinguono in « requisiti obbligatori », predeterminati e indispensabili per ciascun livello di classificazione, e in « requisiti fungibili », fra loro sostituibili, che concorrono alla formazione del punteggio complessivo in base al quale viene determinata la classificazione.

5) L'attribuzione della classificazione è obbligatoria ed è condizione indispensabile per il rilascio della licenza di esercizio, la quale deve contenere le indicazioni relative alla denominazione, alla classificazione assegnata, alla capacità ricettiva, al periodo di apertura (stagionale o annuale) e all'ubicazione.

6) E' fatto obbligo di esporre in modo ben visibile all'esterno e all'interno di ciascuna azienda alberghiera il segno distintivo corrispondente al numero di stelle assegnate, realizzato in conformità a modello da approvarsi successivamente con decreto del presidente della giunta regionale.

Art. 4.

Tipologie e definizioni

1) Le aziende alberghiere che forniscono il servizio di autorimessa, con box o con parcheggio, per tanti posti macchina e/o imbarcazione quante sono le camere per gli ospiti maggiorate del 10 %, nonché i servizi di primo intervento di assistenza meccanica delle autovetture, rifornimento carburante, ristorante o tavola calda, bar, possono assumere la denominazione di « motel ».

2) Le aziende alberghiere caratterizzate dalla centralizzazione dei servizi in funzione di più stabili facenti parte di uno stesso complesso e inseriti in un'unica area possono assumere la denominazione di « villaggio albergo ».

3) Le aziende alberghiere contrassegnate da tre, due e una stella forniscono alloggio e servizio di ristorante alle sole persone alloggiate possono assumere la denominazione di « pensione ».

4) Per le aziende alberghiere che forniscono il servizio di alloggio e di prima colazione può essere usata in aggiunta l'indicazione « meublé » o « garni ».

5) In alternativa all'indicazione « albergo » può essere usata l'indicazione « hôtel » o, limitatamente agli alberghi contrassegnati da cinque o quattro stelle, « grand hôtel », « grande albergo » o « palace ».

6) E' vietato usare per le aziende alberghiere definizioni diverse da quelle previste dalla presente legge.

Art. 5.

Casi consentiti di promiscuità

1) Negli alberghi è consentita la presenza di unità abitative dotate di cucina o posto-cottura nel limite di una capacità ricettiva non superiore al 15 % di quella complessiva dell'esercizio.

2) Nelle residenze turistico-alberghiere è consentita la presenza di unità abitative non dotate di cucina o posto-cottura, nel limite di una capacità ricettiva non superiore al 15 % di quella complessiva dell'esercizio.

Art. 6.

Requisiti tecnici e igienici delle camere e delle unità abitative delle aziende alberghiere

1) Negli alberghi le camere destinate agli ospiti devono avere una superficie minima, al netto di ogni altro ambiente accessorio, di mq 8 per le camere ad un letto, di mq 14 per le camere a due letti e una superficie ulteriormente aumentata di mq 6 per ogni letto in più. La frazione di superficie superiore a mq 0,5 è arrotondata all'unità superiore.

2) E' ammessa la possibilità di aggiungere un letto nelle camere in deroga ai limiti di superficie previsti dal comma precedente nel caso in cui gli ospiti accompagnino un fanciullo di età inferiore ai 15 anni e nel caso di comitive organizzate dalla scuola dell'obbligo.

3) Le altezze delle camere e dei locali comuni sono quelle previste dalle norme e dai regolamenti per l'edilizia residenziale.

4) L'unità abitativa delle residenze turistico-alberghiere può essere composta da due vani distinti adibiti rispettivamente a cucina-soggiorno e pernottamento o da un monolocale attrezzato per assolvere ad entrambe le funzioni.

5) Nel primo caso la superficie minima del vano riservato al pernottamento non può essere inferiore a quella prevista dal primo comma del presente articolo.

6) Nel secondo caso la superficie del monolocale dovrà essere maggiorata del 25 % rispetto a quelle previste dal primo comma del presente articolo.

7) I servizi igienici annessi a singole camere o unità abitative devono avere aerazione diretta dall'esterno o adeguata aspirazione meccanica.

8) I predetti servizi, ad eccezione di quelli esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, devono avere una superficie minima di mq 3.

9) La frazione di superficie superiore a mq 0,50 è arrotondata all'unità superiore.

Art. 7.

Dipendenze

1) Le aziende albeghiere possono svolgere la propria attività, oltreché nella sede principale, o casa madre, ove sono di regola allogati i servizi di ricevimento e portineria e gli altri servizi generali di cui si avvalgono gli ospiti, anche in dipendenze.

2) Le dipendenze possono essere ubicate in immobili diversi da quello ove è posta la sede principale, o anche in una parte separata dello stesso immobile quando ad essa si acceda da un diverso ingresso.

3) Rispetto alla « casa madre » le dipendenze devono essere di norma ubicate a non più di 50 metri di distanza.

4) Per le aziende alberghiere con dipendenza la classificazione della « casa madre » e delle singole dipendenze viene effettuata separatamente, tenendo conto dei reciproci rapporti funzionali. Alle dipendenze non può essere attribuita una classificazione superiore a quella della « casa madre ».

5) Il limite di distanza non si applica alle dipendenze esistenti o in corso di costruzione alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 8.

Durata della classifica

1) La classifica ha validità per un quinquennio con decorrenza 1° dicembre 1984.

2) Le operazioni relative alla classificazione sono espletate nel secondo semestre dell'anno nel quale scade il quinquennio di validità della classificazione.

3) Qualora durante il quinquennio, e sempre che manchi almeno un semestre al compimento di esso, si siano verificati cambiamenti nelle condizioni che hanno dato luogo alla classifica, può, d'ufficio o a domanda, provvedersi all'assegnazione dell'azienda alla categoria corrispondente alle mutate condizioni. In presenza di sopravvenuta carenza di requisiti per il mantenimento del livello di classifica assegnato, il titolare della licenza d'esercizio è tenuto a farne denuncia all'assessorato regionale del turismo, per l'adozione del provvedimento di revisione di classifica.

4) Per le nuove aziende aperte durante il quinquennio, la classificazione ha validità per la frazione residua del quinquennio in corso.

5) Entro un mese dall'intervenuta variazione della titolarità della licenza d'esercizio o dalla intervenuta cessazione dell'attività di azienda alberghiera, il comune ne dà comunicazione all'assessorato del turismo per i conseguenti aggiornamenti nella pubblicazione degli elenchi.

Art. 9.

Modalità della classificazione

1) La classificazione delle aziende alberghiere avviene con decreto dell'assessore regionale al turismo.

2) Per le aziende alberghiere in attività la classifica viene assegnata sulla base dello stato di fatto dell'esercizio e degli elementi denunciati secondo le modalità disciplinate dalla presente legge.

3) Per le aziende alberghiere di nuova apertura la classifica viene assegnata sulla base del progetto edilizio autorizzato e degli elementi denunciati e accertati.

4) I titolari della licenza di azienda alberghiera devono, entro il mese di aprile dell'anno nel quale scade il quinquennio di validità della classificazione, inoltrare all'assessorato regionale del turismo una denuncia, su apposito modulo predisposto e distribuito dall'assessorato competente, contenente tutti gli elementi relativi alle prestazioni di servizi, alle dotazioni, agli impianti ed attrezzature, nonché all'ubicazione e all'aspetto dell'esercizio, necessari per la classificazione.

5) Analoga denuncia deve essere presentata in caso di nuova apertura, durante il quinquennio, di azienda alberghiera o di modificazione delle strutture e delle attrezzature di quelle esistenti.

6) In tal caso alla denuncia dovrà essere allegato il progetto edilizio, la relazione descrittiva dell'arredamento dell'esercizio e l'autorizzazione sanitaria del fabbricato.

7) I provvedimenti di classificazione alberghiera vengono adottati con decreto dell'assessore regionale al turismo, entro quaranta giorni dalla presentazione della denuncia dei requisiti dell'azienda.

8) Entro lo stesso termine l'assessorato può richiedere agli interessati ulteriori elementi conoscitivi e valutativi, ed eventualmente accertare d'ufficio i dati indispensabili per l'attribuzione della classifica.

9) Entro i dieci giorni successivi, il decreto contenente l'elenco delle aziende alberghiere classificate è trasmesso ai comuni per essere affisso all'albo pretorio per la durata di quindici giorni consecutivi.

10) I provvedimenti di classificazione di aziende alberghiere di nuova apertura e quelli contenenti variazioni della classifica precedentemente detenuta vengono altresì notificati direttamente ai titolari degli esercizi interessati.

Art. 10.

Ricorsi avverso la classificazione

1) Avverso i provvedimenti di classificazione i titolari delle aziende alberghiere interessate possono proporre ricorso.

2) Il ricorso, indirizzato alla giunta regionale, deve essere presentato all'assessorato regionale del turismo entro quindici giorni successivi alla data di scadenza dell'affissione del decreto di classificazione all'albo pretorio del comune o dal ricevimento della comunicazione di cui all'ultimo comma dell'art. 9.

3) La giunta regionale decide in merito ai ricorsi entro i quindici giorni successivi, sentito il parere dell'associazione regionale degli albergatori della Valle d'Aosta maggiormente rappresentativa.

4) Il provvedimento di decisione del ricorso ha carattere definitivo.

Art. 11.

Pubblicazione degli elenchi definitivi delle aziende alberghiere classificate

Scaduti i termini utili per la presentazione dei ricorsi e decisi i ricorsi presentati, gli elenchi definitivi delle aziende alberghiere classificate sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 12.

Sanzioni amministrative

1) E' assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 500.000 a L. 2.000.000 il titolare di azienda alberghiera che:

a) omette di inoltrare denuncia ai sensi del quarto e quinto comma dell'art. 9 della legge, ovvero denunci elementi non veritieri o incompleti;

b) attribuisce al proprio esercizio con scritti, stampati ovvero pubblicamente con qualsiasi altro mezzo, una attrezzatura non conforme a quella esistente, ovvero una classifica o una denominazione diversa da quella approvata;

c) utilizza i locali destinati ad alloggio dei clienti con un numero di posti letto superiore a quello autorizzato ai sensi della presente legge;

d) rifiuta di fornire all'assessorato le informazioni richiestegli ai fini della classificazione o di consentire gli accertamenti disposti dall'assessorato stesso al medesimo fine;

e) omette di indicare la classifica o di esporre il segno distintivo della categoria.

2) Nei casi di recidiva delle violazioni di cui sopra la sanzione è raddoppiata; per le violazioni di cui alle lettere *a*), *b*), *d*), *e*), può essere altresì disposta dal comune la sospensione della licenza di esercizio per un periodo non superiore ad un mese.

3) Chiunque attribuisce ad un immobile e ne pubblicizzi in qualsiasi forma la qualificazione d'azienda alberghiera, in violazione delle norme della presente legge, è assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di L. 3.000.000.

4) E' altresì disposta la chiusura dell'azienda alberghiera qualora il suo titolare non sia in possesso della prescritta licenza di esercizio.

5) I proventi delle sanzioni amministrative sono introitati dalla Regione.

Art. 13.

Vigilanza

Ferme restando le attribuzioni degli organi statali per gli aspetti di rispettiva competenza, la vigilanza sull'osservanza delle disposizioni contenute nella presente legge è esercitata dall'assessorato regionale del turismo, urbanistica e beni culturali - direzione regionale del turismo.

Art. 14.

Norme transitorie e finali

1) Per il biennio 1985-86, gli alberghi esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge che, ai fini del conseguimento del livello di classifica risultante dalla tabella di corrispondenza sottoriportata, difettino di non più di due requisiti obbligatori possono, a richiesta del titolare dell'esercizio, ottenere la nuova classifica corrispondente, a condizione che i requisiti in possesso totalizzino il punteggio minimo previsto per i singoli livelli dell'allegato quadro di classificazione e che si dotino dei requisiti obbligatori mancanti entro e non oltre il 31 dicembre 1986.

Tabella di corrispondenza

Categorie previste dalla legge n. 2651 del 30 dicembre 1937	Livelli di classificazione istituiti con la presente legge
Albergo di lusso .	cinque stelle
Albergo di 1ª categoria .	quattro stelle
Albergo di 2ª categoria e pensione di 1ª categoria	tre stelle
Albergo di 3ª categoria e pensione di 2ª categoria	due stelle
Albergo di 4ª categoria, pensione di 3ª categoria e locanda .	una stella

2) Gli alberghi esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge che non risultassero in possesso dei requisiti minimi previsti per il livello minimo di classificazione di cui alla allegata tabella *A*, vengono provvisoriamente classificati con una stella, a condizione che si dotino, entro e non oltre il termine di un anno dalla data del provvedimento di classificazione, dei requisiti minimi necessari, fatta eccezione per il requisito concernente il numero delle camere, che comunque non dovrà essere inferiore a quattro.

3) Agli alberghi che, trascorso tale termine, non dispongano dei requisiti minimi, è revocata la licenza di esercizio.

4) Negli alberghi esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge le camere a due letti destinate agli ospiti possono avere una superficie minima, al netto di ogni altro ambiente accessorio, di mq 12, ferma restando la superficie minima di mq 8 per le camere a un letto e l'aumento di mq 6 per ogni letto in più oltre il secondo.

5) Negli alberghi esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, che per effetto della medesima vengono classificati residenze turistico-alberghiere, le camere dotate di posto-cottura possono avere una superficie minima, al netto di ogni altro ambiente accessorio, pari a mq 8 per le camere a un letto, mq 14 per le camere a due letti e una superficie ulteriormente aumentata di mq 6 per ogni letto in più. La frazione di superficie superiore a mq 0,50 è arrotondata all'unità superiore.

6) Le modifiche di scritte e di insegne rese necessarie dalla applicazione della presente legge devono essere attuate entro due anni dalla data del provvedimento di classificazione.

7) Le aziende alberghiere che inizino l'attività successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge sono classificate secondo le disposizioni della legge stessa.

8) Per le aziende alberghiere esistenti la classificazione sarà operante dal 1° dicembre 1984.

Art. 15.

Dichiarazione d'urgenza

1) La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

2) E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 6 luglio 1984

ROLLANDIN

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 6 luglio 1984, n. **34**.

Aumento, per l'anno 1984, degli stanziamenti previsti per l'applicazione della legge regionale 14 luglio 1982, n. 24, concernente: « Interventi per la realizzazione di infrastrutture ricreativo-sportive di interesse turistico ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 11 *del* 31 *agosto* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per l'applicazione dell'art. 4 della legge regionale 14 luglio 1982, n. 24 (realizzazione di opere di livello regionale) è autorizzata, limitatamente all'esercizio 1984, la maggiore spesa di L. 1.600.000.000.

Il corrispondente onere graverà sul cap. 37575 del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1984.

Art. 2.

Per l'applicazione dell'art. 5 della legge regionale 14 luglio 1982, n. 24 (realizzazione di opere di livello locale) è autorizzata, limitatamente all'esercizio 1984, la maggiore spesa di lire 300.000.000.

Il corrispondente onere graverà sul cap. 22845 del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1984.

Art. 3.

Alla copertura dell'onere di cui al precedente art. 1 si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al cap. 50050 « Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adeguamento di funzioni normali (spese di investimento), allegato 8, punto 2.2.2., sviluppo economico, del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1984.

Alla copertura dell'onere di cui al precedente art. 2 si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al cap. 50050 « Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (spese di investimento, allegato 8, punto 2.1., interventi a carattere generale, del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1984.

Art. 4.

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1984 sono apportate le seguenti variazioni:

(*Omissis*).

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 6 luglio 1984

ROLLANDIN

LEGGE REGIONALE 6 luglio 1984, n. 35.

Aumento degli stanziamenti annui previsti per l'applicazione della legge regionale 26 agosto 1974, n. 35, e successive modificazioni e integrazioni, concernente: « Interventi a favore dello sport ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 11 *del* 31 *agosto* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per l'applicazione della legge regionale 26 agosto 1974, n. 35, e successive modificazioni e integrazioni, è autorizzata la maggiore spesa annua di L. 171.000.000, il cui onere graverà sui capitoli 37200, 47500 e 47550 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1984 e sui corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni successivi.

Art. 2.

Alla copertura dell'onere di cui al precedente art. 1 si provvede, per quanto concerne l'esercizio 1984, mediante il prelievo di pari importo dagli stanziamenti all'uopo iscritti al cap. 50000 « Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali - spese correnti », allegato 8, settore 2, sviluppo economico, e settore 4, promozione sociale, della parte spesa del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1984.

Per gli esercizi 1985 e 1986 mediante utilizzo per L. 342.000.000 delle risorse disponibili relative ai programmi 2.2.2.12 (Interventi promozionali per il turismo) e 2.2.4.10 (Attività culturali, promozione culturale, sportiva e sociale).

Per gli anni successivi gli oneri previsti saranno iscritti con le leggi di approvazione dei rispettivi bilanci di previsione.

Art. 3.

Al bilancio preventivo della Regione per l'anno finanziario 1984 sono apportate le seguenti variazioni:

(*Omissis*).

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 6 luglio 1984

ROLLANDIN

(6915)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie di:
BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
— presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.
La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1985

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	86.000
	semestrale	L.	48.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	119.000
	semestrale	L.	66.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	114.000
	semestrale	L.	63.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	101.000
	semestrale	L.	56.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	196.000
	semestrale	L.	110.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	36.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	33.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	39.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	21.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.100

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

			Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L.	1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L.	1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L.	1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L.	1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna	L.	6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L.	1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L.	1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L.	1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	77.000
Abbonamento semestrale	L.	42.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082227